

e-G@ius
(European Gaius Project)



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione

Notiziario sulla giurisprudenza della *Corte di giustizia* *dell'Unione europea* in sede di rinvio pregiudiziale

Numero 2/2017



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione

Notiziario sulla giurisprudenza della
Corte di giustizia dell'Unione europea
in sede di rinvio pregiudiziale

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione

Notiziario sulla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in sede di rinvio pregiudiziale

(Numero 2/2017 a cura di Gianluca Grasso, Lucia Tria, Angelina-Maria Perrino, Valeria Piccone,
Matilde Brancaccio e Andrea Venegoni)

Roma 2017

INDICE

(maggio-agosto 2017)

<i>In evidenza</i>	12
Parte I - <i>Decisioni</i>	16
Area Civile	17
Aiuti di Stato	17
Sentenza della Corte (Terza Sezione), 6 luglio 2017, C-245/16, <i>Nerea SpA contro Regione Marche, nei confronti di: Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale SpA</i>	17
Cittadinanza dell'Unione	18
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 maggio 2017, C-133/15, <i>H.C. Chavez-Vilchez e a. contro Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank e a.</i>	18
Sentenza della Corte (Terza Sezione), 13 luglio 2017, C-193/16, <i>E contro Subdelegación del Gobierno en Álava</i>	18
Contratti dei consumatori	19
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 giugno 2017, C-75/16, <i>Livio Menini e Maria Antonia Rampanelli contro Banco Popolare – Società Cooperativa</i>	19
Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 13 luglio 2017, C-133/16, <i>Christian Ferenschild contro JPC Motor SA</i>	20
Contratto di assicurazione	20
Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 20 luglio 2017, C-287/16, <i>Fidelidade-Companhia de Seguros SA contro Caisse Suisse de Compensation, Fundo de Garantia Automóvel, Sandra Cristina Crystello Pinto Moreira Pereira, Sandra Manuela Teixeira Gomes Seemann,</i>	

Catarina Ferreira Seemann, José Batista Pereira, Teresa Rosa Teixeira.....

20

Cooperazione giudiziaria in materia civile.....

21

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 20 luglio 2017, C-340/16,

Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft - KABEG contro Mutuelles du Mans assurances - MMA LARD SA.....

21

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 8 giugno 2017, C-111/17, *OL contro PQ*.21

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 13 luglio 2017, C-433/16, *Bayerische*

Motoren Werke AG contro Acacia Srl.....

22

Sentenza della Corte (Ottava Sezione), 13 luglio 2017, C-368/16, *Assens Havn contro*

Navigators Management (UK) Limited

23

Libera prestazione di servizi.....

23

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 maggio 2017, C-99/16, *Jean-Philippe*

Laborgue contro Ordre des avocats du barreau de Lyon, Conseil national des barreaux (CNB),

Consiglio degli ordini forensi dell'Unione europea (CCBE), Ordre des avocats du barreau de

Luxembourg, con l'intervento di: Ministère public.

.....

23

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 maggio 2017, C-339/15, *Luc Vanderborght*

.....

24

Marchi

25

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 maggio 2017, C-617/15, *Hummel*

Holding A/S contro Nike Inc., Nike Retail BV

25

Sentenza della Corte (Decima Sezione), 6 luglio 2017, C-139/16, *Juan Moreno Marín,*

<i>María Almudena Benavente Cárdbaba, Rodrigo Moreno Benavente contro Abadía Retuerta SA</i>	<i>Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, Carpimko</i>	25	31
Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 20 luglio 2017, C-93/16, <i>Ornua Co-operative Ltd, già The Irish Dairy Board Co-operative Ltd, contro Tindale & Stanton Ltd España SL</i>		26	
Patrocinio a spese dello Stato	Area Lavoro	26	33
Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 26 luglio 2017, C-670/15, <i>Jan Šalplachta</i>	Libera circolazione dei lavoratori	26	33
Pratiche commerciali sleali	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 31 maggio 2017, Causa C-420/15, U.....	27	33
Sentenza della Corte (Decima Sezione), 20 luglio 2017, C-357/16, « <i>Gelvora</i> » UAB contro <i>Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba</i>	Previdenza sociale	27	33
Protezione internazionale	Principi di parità di trattamento e di non discriminazione	28	34
Sentenza della Corte (Grande Sezione), 26 luglio 2017, C-670/16, <i>Tsegezab Mengesteab contro Bundesrepublik Deutschland</i>	Sentenza della Corte (Prima Sezione), 13 luglio 2017, C-354/16, <i>Ute Kleinstenber contro Mars GmbH</i>	28	34
Sentenza della Corte (Grande Sezione), 26 luglio 2017, C-646/16, <i>Khadija Jafari, Zainab Jafari con l'intervento di Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl</i>	Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 21 giugno 2017, C-449/16, <i>Kerly Del Rosario Martínez Silva contro INPS e Comune di Genova</i>	28	34
Sentenza della Corte (Grande Sezione), 26 luglio 2017, C-490/16, <i>A.S. Contro Republika Slovenija</i>	Sentenza della Corte (Prima Sezione), 19 luglio 2017, C-143/16, <i>Abercrombie & Fitch Italia Srl contro Antonino Bordonaro</i>	29	35
Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 26 luglio 2017, C-348/16, <i>Moussa Sacko contro Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano</i>	Sentenza della Corte (Prima Sezione), 5 luglio 2017, C-190/16, <i>Werner Fries contro Lufthansa CityLine GmbH</i>	30	36
Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 26 luglio 2017, C-225/16, <i>Mossa Oubrami</i>	Sentenza della Corte (Grande Sezione), 18 luglio 2017, C-566/15, <i>Konrad Erzberger contro TUI AG, con l'intervento di: Vereinigung Cockpit eV, Betriebsrat der TUI AG/TUI Group Services GmbH, Frank Jakobi, Andreas Barczewski, Peter Bremme, Dierk Hirschel, Michael Pönipp, Wilfried H. Rau, Carola Schwirn, Anette Stempel, Ortwin Strubelt, Marcell Witt, Wolfgang Flintermann, Stefan Weinhofer, ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft</i>	31	36
Responsabilità per danno da prodotti difettosi	Trasferimento di imprese	31	37
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 giugno 2017, C-621/15, <i>N. W, L. W, C. W contro Sanofi Pasteur MSD SNC</i> ,	Sentenza della Corte (Ottava Sezione), 20 luglio 2017, C-416/16, <i>Luís Manuel Piscarreta Ricardo contro Portimão Urbis EM SA, in liquidazione, Município de Portimão, Emarp – Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão EM SA</i>		37

Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori	37
Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 26 luglio 2017, C-175/16, <i>Hannele Hälvä, Sari Naukkarinen, Pirjo Paajanen, Satu Piik contro SOS-Lapsikylä ry</i>	37
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 giugno 2017, C-126/16, <i>Federatie Nederlandse Vakvereniging, Karin van den Burg-Vergeer, Lyoba Tanja Alida Kukupesyy, Danielle Paase-Teenwen, Astrid Johanna Geertruda Petronelle Schenk contro Smallsteps BV</i>	38
Area Tributaria	39
Controlli sul denaro contante	39
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 maggio 2017, C-17/16, <i>Oussama El Dakkak, Intercontinental SARL contro Administration des douanes et des droits indirects</i>	39
Cooperazione amministrativa nel settore fiscale	39
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 maggio 2017, C-682/15, <i>Berlioz Investment Fund SA contro Directeur de l'administration des contributions directes</i>	39
Fiscalità generale	41
Sentenza della Corte (Nona Sezione), 26 luglio 2017, C-519/16, <i>Superfoz – Supermercados Lda contro Fazenda Pública</i>	41
Imposta sul valore aggiunto (IVA)	41
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 29 giugno 2017, C-288/16, <i>«L.Č.» IK contro Valsts ieņēmumu dienests</i>	41
Sentenza della Corte (Nona Sezione), 6 luglio 2017, C-392/16, <i>Dumitru Marcu contro Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București</i>	41
Sentenza della Corte (Settima Sezione), 6 luglio 2017, C-254/16, <i>Glencore Agriculture Hungary Kft., già Glencore Grain Hungary Kft., contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság</i>	42
Sentenza della Corte (Nona Sezione), 26 luglio 2017, C-386/16, <i>«Toridas» UAB contro Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, con l'intervento di: Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija</i>	42
Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 13 luglio 2017, C-633/15, <i>London Borough of Ealing contro Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs</i>	43
Parte II - Questioni pendenti	45
Area Civile	46
Assicurazione per la responsabilità civile per gli autoveicoli	46
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall' <i>Audiencia Provincial de Albacete</i> (Spagna) il 15 giugno 2016 – <i>José Luís Núñez Torreiro / Seguros Chartis Europe S.A.</i> (Causa C-334/16).....	46
Cittadinanza dell'Unione	46
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla <i>High Court of Justice (England and Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)</i> (Regno Unito) il 21 marzo 2016 – <i>Toufik Lounes / Secretary of State for the Home Department</i> (Causa C-165/16).....	46
Concorrenza	47
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Juzgado Contencioso-Administrativo n. 4 de Murcia</i> (Spagna) il 25 maggio 2016 – <i>Europamur Alimentación S.A. / Dirección General de Consumo, Comercio y Artesanía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia</i> (Causa C-295/16)	47

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall' <i>Oberlandesgericht Frankfurt am Main</i> (Germania) il 25 aprile 2016 – <i>Coty Germany GmbH / Parfümerie Akzente GmbH</i> (Causa C-230/16).....	47	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo <i>Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság</i> (Ungheria) il 29 gennaio 2016 – «SEGRO» Kft./ <i>Vas Megyei Kormányhivatal Sárovari Járási Földhivatala</i> (causa C-52/16)	52
Concorrenza sleale	48	Diritto d'autore e diritti connessi	53
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Juzgado Mercantil n° 3 de Barcelona</i> (Spagna) il 7 agosto 2015 – <i>Asociación Profesional Élite Taxi / Uber Systems Spain, S.L.</i> (Causa C-434/15).....	48	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Torino (Italia) il 12 maggio 2016 – <i>VCAST Limited / R.T.I. SpA</i> (Causa C-265/16)..	53
Contratti dei consumatori	49	Libertà di stabilimento	54
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla <i>Judecătoria Câmpulung</i> (Romania) il 23 novembre 2015 – <i>Dumitru Gavrilescu, Liana Gavrilescu / SC Volksbank România SA, SC Volksbank România SA – sucursala Câmpulung</i> (Causa C-627/15)	49	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Conseil d'État</i> (Francia) il 28 giugno 2016 – <i>Christian Picart / Ministre des finances et des comptes publics</i> (Causa C- 355/16).....	54
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Juzgado de Primera Instancia n. 1 de Jerez de la Frontera</i> (Spagna) il 16 novembre 2015 – <i>Banco Santander, S.A. / Cristobalina Sánchez López</i> (Causa C- 598/15)	50	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 7 giugno 2016 – <i>Global Starnet Ltd / Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato</i> (Causa C- 322/16)	54
Cooperazione giudiziaria in materia civile	51	Marchi	55
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall' <i>Oberlandesgericht Düsseldorf</i> (Germania) il 16 giugno 2016 – <i>Hanssen Beleggingen BV / Tanja Prast-Knippling</i> (Causa C-341/16)	51	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Juzgado de lo Mercantil n. 8 de Barcelona</i> (Spagna) il 23 maggio 2016 – <i>Schweppes S.A. / Exclusiva Ramírez S.L. e altri</i> (Causa C-291/16)	55
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall' <i>Oberlandesgerichts München</i> (Germania) il 6 luglio 2016 – <i>Soba Sahyouni / Raja Mamisch</i> (Causa C-372/16)	51	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Rechtbank Den Haag</i> (Paesi Bassi) il 21 marzo 2016 – <i>Christian Louboutin, Christian Louboutin SAS / vanHaren Schoenen BV</i> (Causa C-163/16)	56
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim</i> (Polonia) il 19 aprile 2016 – <i>Aleksandra Kubicka</i> (Causa C-218/16)	52	Ordinamento giudiziario	56
Diritti fondamentali dell'Unione europea	52	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Supremo Tribunal Administrativo</i> (Portogallo) il 5 febbraio 2016 – <i>Associação Sindical dos Juizes Portugueses / Tribunal de Contas</i> (Causa C-64/16)	56

Protezione internazionale	57	<i>Antonio Miravittles Ciurana, Alberto Marina Llorente, Jorge Benito García y Juan Gregorio Benito García / Contimark S.A. e Jordi Socias Gispert</i> (Causa C-243/16).....	63
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Naczelny Sąd Administracyjny</i> (Polonia) il 19 luglio 2016 – <i>Soufiane El Hassani / Minister Spraw Zagranicznych</i> (Causa C-403/16).....	57	Diritti dei lavoratori	64
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Bundesverwaltungsgericht</i> (Germania) il 29 giugno 2016 – <i>Bundesrepublik Deutschland / Aziz Hasan</i> (Causa C-360/16).....	57	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Tribunal da Relação do Porto</i> (Portogallo) il 30 maggio 2016 – <i>António Fernando Maio Marques da Rosa / Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animação, SA</i> (Causa C-306/16).....	64
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Conseil d'État</i> (Belgio) il 31 marzo 2016 – <i>Sadikou Gnandi / Stato belga</i> (Causa C-181/16).....	59	Lavoro autonomo	65
Responsabilità di uno Stato membro per aver omesso di trasporre una direttiva in maniera adeguata	60	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla <i>Court of Appeal of Ireland</i> (Irlanda) l'8 agosto 2016 – <i>Florea Gusa / Minister for Social Protection, Ireland, e Attorney General</i> (Causa C-442/16).....	65
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla <i>Supreme Court</i> (Irlanda) il 27 luglio 2015 – <i>Elaine Farrell / Alan Whitty, The Minister for the Environment, Ireland and the Attorney General, Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI)</i> (Causa C-413/15)	60	Licenziamento	65
Servizi nel mercato interno	60	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – Sala Social</i> (Spagna) il 19 febbraio 2016 – <i>Jessica Porras Guisado / Bankia SA e altri</i> (Causa C-103/16).....	65
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Tribunal de grande instance de Lille</i> (Francia) il 6 giugno 2016 – <i>Procedimento penale a carico di Uber France SAS</i> (Causa C-320/16).....	60	Sicurezza sociale	66
Strumenti finanziari	61	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo <i>Högsta förvaltningsdomstolen</i> (Svezia) il 4 aprile 2016 – <i>Bogusława Zaniewicz-Dybeck / Pensionsmyndigheten</i> (Causa C-189/16).....	66
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Lietuvos Aukščiausiojo Teismo</i> (Lituania) il 21 dicembre 2015 – <i>Agnieška Anisimoviene e a.</i> (Causa C-688/15)	61	Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori	67
Area Lavoro	63	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice del lavoro di <i>Bruxelles</i> (Belgio) il 28 settembre 2015 – <i>Città di Nivelles / Rudy Matzjak</i> (Causa C-518/15)	67
Crediti di lavoro	63	Area Tributaria	68
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Juzgado de lo Social n.º 30 de Barcelona</i> (Spagna) il 27 aprile 2016 –		Diritto doganale	68

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Varhoven administrativen sad</i> (Bulgaria) il 20 aprile 2016 – <i>Asotsiatsia na balgarskite predprijatiya sa mezhdunarodni prevozi i patishtata (AEBTRI) / Nachalnik na Mitnitsa (Leiter des Zollamts) Burgas als Rechtsnachfolger des Zollamts Svilengrad</i> (Causa C-224/16)68	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla <i>Curtea de Apel Cluj</i> (Romania) il 19 febbraio 2016 – <i>SC Paper Consult SRL / Direcția Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița Năsăud</i> (Causa C- 101/16) 72
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Finanzgericht München</i> (Germania) il 17 marzo 2016 – <i>Tigers GmbH / Hauptzollamt Landsbut</i> (Causa C- 156/16)69	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall' <i>Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)</i> (Regno Unito) il 15 febbraio 2016 – <i>The English Bridge Union Limited / Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs</i> (Causa C-90/16)..... 72
Imposta sul valore aggiunto69	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Varese il 9 novembre 2015 – <i>procedimento penale a carico di Mauro Scialdone</i> (Causa C-574/15) 73
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Naczelny Sąd Administracyjny</i> (Polonia) il 30 maggio 2016 – <i>Kozłuba Premium Selection sp. z o.o. z con sede in Varsavia / Dyrektor Izby Skarbowej in Varsavia</i> (Causa C-308/16)69	Area Penale 74
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Naczelny Sąd Administracyjny</i> (Polonia) il 30 maggio 2016 – <i>Stanisław Pieńkowski / Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie</i> (Causa C-307/16)70	Ne bis in idem 74
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Conseil d'État</i> (Francia) il 30 maggio 2016 – <i>Solar Electric Martinique / Ministre des finances et des comptes publics</i> (Causa C-303/16).....70	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 23 novembre 2016 – <i>Enzo Di Puma / Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)</i> (Causa C-596/16) 74
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla <i>Curtea de Apel Cluj</i> (Romania) il 25 maggio 2016 – <i>Teodor Ispas, Anduța Ispas / Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj</i> (Causa C-298/16).....70	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla <i>Cour administrative</i> (Lussemburgo) il 24 giugno 2016 – <i>UBS (Luxembourg) SA, Alain Hondequin, Holzem e a.</i> (Causa C-358/16) 74
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla <i>Supreme Court</i> (Irlanda) il 2 maggio 2016 – <i>Edward Cussens, John Jennings, Vincent Kingston / T. G. Brosman</i> (Causa C-251/16).....71	Prescrizione 75
	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale (Italia) <i>Procedimento penale a carico di M.A.S., M.B.</i> (Causa C-42/17)..... 75
	Sanzioni penali e amministrative 76
	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall' <i>Amtsgericht Kehl</i> (Germania) il 7 aprile 2016 – I (Causa C-195/16) 76
	Indice cronologico delle decisioni 78

In evidenza

I. - Tra le principali **decisioni** rese in ambito **civile** della Corte di giustizia dell'Unione europea, in sede di rinvio pregiudiziale, si segnalano:

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 26 luglio 2017, C-490/16, A.S. Contro Republika Slovenija.

La pronuncia interviene in tema di protezione internazionale a seguito di rinvio proposto dalla Corte suprema slovena. Secondo la Corte di giustizia:

1) L'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, letto alla luce del considerando 19 del medesimo regolamento, deve essere interpretato nel senso che un richiedente la protezione internazionale può far valere, nell'ambito di un ricorso proposto contro una decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, l'erronea applicazione del criterio di competenza attinente all'attraversamento irregolare della frontiera di uno Stato membro, enunciato all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento sopra citato.

2) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che un cittadino di un paese terzo, il cui ingresso sia stato tollerato, dalle autorità di un primo Stato membro impegnate a gestire l'arrivo di un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi intenzionati a transitare per tale Stato membro al fine di presentare una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro, senza che fossero soddisfatti i requisiti di ingresso in linea di principio richiesti nel primo Stato membro di cui sopra, deve essere considerato come una persona che ha

«varcato illegalmente» la frontiera del suddetto primo Stato membro ai sensi del citato articolo 13, paragrafo 1.

3) L'articolo 13, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento n. 604/2013, letto in combinazione con l'articolo 7, paragrafo 2, di quest'ultimo, deve essere interpretato nel senso che la presentazione di un ricorso avverso la decisione di trasferimento è priva di effetti sul calcolo del termine previsto dal citato articolo 13, paragrafo 1.

L'articolo 29, paragrafi 1 e 2, del citato regolamento deve essere interpretato nel senso che la presentazione di un ricorso siffatto implica che il termine enunciato in queste disposizioni comincia a decorrere soltanto a partire dalla decisione definitiva su tale ricorso, anche quando il giudice adito abbia deciso di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale, purché al ricorso stesso sia stato attribuito un effetto sospensivo in conformità dell'articolo 27, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

-

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 giugno 2017, C-75/16, Livio Menini e Maria Antonia Rampanelli contro Banco Popolare – Società Cooperativa

La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata proposta dal Tribunale Ordinario di Verona. Secondo la Corte di giustizia:

La direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori), dev'essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede il ricorso a una procedura di mediazione, nelle controversie indicate all'articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa a queste medesime controversie, purché un requisito siffatto non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario.

La medesima direttiva dev'essere invece interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, la quale prevede che, nell'ambito di una mediazione siffatta, i consumatori debbano essere assistiti da un avvocato e possano ritirarsi da una procedura di mediazione solo se dimostrano l'esistenza di un giustificato motivo a sostegno di tale decisione.

II. - Nell'area **lavoro** si segnala:

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 19 luglio 2017, C-143/16, *Abercrombie & Fitch Italia Srl contro Antonino Bordonaro*

La pronuncia è stata resa a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di cassazione.

Secondo la Corte di giustizia, l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché l'articolo 2, paragrafo 1, l'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una disposizione, quale quella di cui al procedimento principale, che autorizza un datore di lavoro a concludere un contratto di lavoro intermittente con un lavoratore che abbia meno di 25 anni, qualunque sia la natura delle prestazioni da eseguire, e a licenziare detto lavoratore al compimento del venticinquesimo anno, giacché tale disposizione persegue una finalità legittima di politica del lavoro e del mercato del lavoro e i mezzi per conseguire tale finalità sono appropriati e necessari.

III. - Nell'area **tributaria**:

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 maggio 2017, C-682/15, *Berlioz Investment Fund SA contro Directeur de l'administration des contributions directes*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267

TFUE, dalla Cour administrative del Lussemburgo.

Secondo la Corte di giustizia:

1) L'articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro attua il diritto dell'Unione, nell'accezione di tale disposizione, – e che, di conseguenza, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea risulta applicabile – quando attraverso la propria normativa commina una sanzione pecuniaria a carico di un amministrato che si rifiuti di fornire informazioni nel contesto di uno scambio tra autorità tributarie, fondato, segnatamente, sulle disposizioni della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE.

2) L'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che un amministrato, cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria per inottemperanza ad una decisione amministrativa che gli ingiunge di fornire informazioni nel contesto di uno scambio tra amministrazioni tributarie nazionali in forza della direttiva 2011/16, è legittimato a contestare la legittimità di tale decisione.

3) L'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 5 della direttiva 2011/16 devono essere interpretati nel senso che la «prevedibile pertinenza» delle informazioni richieste da uno Stato membro a un altro Stato membro costituisce una condizione che la richiesta di informazioni deve soddisfare per essere idonea a innescare in capo allo Stato membro interpellato l'obbligo di rispondervi e, di riflesso, rappresenta una condizione di legittimità della decisione di ingiunzione rivolta da tale Stato membro a un amministrato e della misura sanzionatoria inflitta a quest'ultimo per inosservanza di tale decisione.

4) L'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 5 della direttiva 2011/16 devono essere interpretati nel senso che la verifica dell'autorità interpellata, adita con una richiesta di informazioni proveniente dall'autorità richiedente in forza di tale direttiva, non si

limita alla regolarità formale di detta richiesta, ma deve consentire a tale autorità interpellata di assicurarsi che le informazioni domandate non siano prive di qualsiasi prevedibile pertinenza alla luce dell'identità del contribuente coinvolto e di quella del terzo eventualmente informato, nonché delle esigenze dell'indagine tributaria in questione. Le medesime disposizioni della direttiva 2011/16 e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che, nell'ambito di un ricorso proposto da un amministrato avverso una misura sanzionatoria inflittagli dall'autorità interpellata per inottemperanza ad una decisione di ingiunzione adottata da quest'ultima in seguito a una richiesta di informazioni rivolta dall'autorità richiedente in forza della direttiva 2011/16, il giudice nazionale dispone, oltre che di una competenza a modificare la sanzione inflitta, di una competenza a verificare la legittimità di tale decisione di ingiunzione. Per quanto riguarda la condizione di legittimità di detta decisione consistente nella prevedibile pertinenza delle informazioni richieste, il sindacato giurisdizionale si limita alla verifica dell'assenza manifesta di siffatta pertinenza.

5) L'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro interpellato, nell'ambito dell'esercizio del proprio sindacato giurisdizionale, deve avere accesso alla richiesta di informazioni rivolta dallo Stato membro richiedente allo Stato membro interpellato. Per contro, l'amministrato interessato non dispone di un diritto di accesso alla richiesta di informazioni nella sua interezza, richiesta che rimane un documento segreto, conformemente all'articolo 16 della direttiva 2011/16. Allo scopo di far esaminare pienamente la sua causa quanto all'assenza di prevedibile pertinenza delle informazioni richieste è sufficiente, in linea di principio, che egli disponga delle informazioni contemplate all'articolo 20, paragrafo 2, di tale direttiva.

IV. - Nell'area **penale** sono state presentate il 18 luglio 2017 le conclusioni dell'Avvocato generale Yves Bot nella Causa C-42/17, sulla

questione pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale nel procedimento penale a carico di M.A.S., M.B.

La Corte costituzionale ha chiesto alla Corte di giustizia entro quali limiti i giudici nazionali siano tenuti a conformarsi all'obbligo stabilito dalla Corte di giustizia nella sentenza dell'8 settembre 2015, *Taricco e a.*, obbligo consistente nella disapplicazione, nell'ambito di procedimenti penali in corso, delle norme contenute nell'articolo 160, ultimo comma, e nell'articolo 161, secondo comma, del codice penale.

L'Avvocato generale ha proposto alla Corte di giustizia di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dalla Corte costituzionale (Italia) nel seguente modo:

1) L'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso impone al giudice nazionale, che agisce quale giudice di diritto comune dell'Unione, di disapplicare il termine di prescrizione assoluto risultante dal combinato disposto dell'articolo 160, ultimo comma, e dell'articolo 161, secondo comma, del codice penale nell'ipotesi in cui siffatta normativa impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive nei casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, o in cui preveda, per i casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

2) La nozione di interruzione della prescrizione dev'essere considerata una nozione autonoma del diritto dell'Unione e dev'essere definita nel senso che ogni atto diretto al perseguimento del reato nonché ogni atto che ne costituisce la necessaria prosecuzione interrompe il termine di prescrizione; tale atto fa quindi decorrere un nuovo termine, identico al termine iniziale, mentre il termine di prescrizione già decorso viene cancellato.

3) L'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che le autorità giudiziarie italiane disapplicino, nell'ambito dei procedimenti in corso, il

combinato disposto dell'articolo 160, ultimo comma, e dell'articolo 161, secondo comma, del codice penale conformemente all'obbligo stabilito dalla Corte di giustizia nella sentenza dell'8 settembre 2015, Taricco e a. (C-105/14, EU:C:2015:555).

4) L'articolo 53 della Carta dei diritti fondamentali non consente all'autorità giudiziaria di uno Stato membro di opporsi all'esecuzione dell'obbligo stabilito dalla Corte di giustizia nella sentenza dell'8 settembre 2015, Taricco e a. (C-105/14, EU:C:2015:555) con la motivazione che tale obbligo non rispetterebbe il livello di tutela più elevato dei diritti fondamentali garantito dalla Costituzione di tale Stato.

5) L'articolo 4, paragrafo 2, TUE non consente all'autorità giudiziaria di uno Stato membro di opporsi all'esecuzione dell'obbligo stabilito dalla Corte di giustizia nella sentenza dell'8 settembre 2015, Taricco e a. (C-105/14, EU:C:2015:555) con la motivazione che l'applicazione immediata a un procedimento in corso di un termine di prescrizione più lungo di quello previsto dalla legge in vigore al momento della commissione del reato sarebbe tale da compromettere l'identità nazionale di tale Stato.

Parte I - *Decisioni*

Area Civile

Aiuti di Stato

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 6 luglio 2017, C-245/16, *Nerea SpA contro Regione Marche, nei confronti di: Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale SpA*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche (Italia)

Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Regolamento (CE) n. 800/2008 – Esenzione generale per categoria – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 6, lettera c) – Articolo 1, paragrafo 7, lettera c) – Nozione di “impresa in difficoltà” – Nozione di “procedura concorsuale per insolvenza” – Società beneficiaria di un aiuto di Stato ai sensi di un programma operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a seguito dell’ammissione a concordato preventivo in continuità – Revoca dell’aiuto – Obbligo di rimborso dell’anticipo versato

1) L’articolo 1, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli [107 e 108 TFUE] (Regolamento generale di esenzione per categoria) dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «procedura concorsuale per insolvenza» in esso contenuta riguarda tutte le procedure concorsuali relative alle imprese previste dal diritto nazionale, tanto allorché sono avviate d’ufficio dalle autorità amministrative o giurisdizionali nazionali, quanto allorché sono avviate su iniziativa dell’impresa interessata.

2) L’articolo 1, paragrafo 7, lettera c), del regolamento n. 800/2008 dev’essere interpretato nel senso che il fatto che un’impresa si trovi

nelle condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una procedura concorsuale per insolvenza, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, è sufficiente ad impedire la concessione nei suoi confronti di un aiuto di Stato in applicazione di detto regolamento o, se l’aiuto è già stato concesso, per constatare che ciò non sarebbe stato possibile in applicazione del citato regolamento, qualora le citate condizioni sussistessero alla data in cui l’aiuto è stato concesso. Per contro, un aiuto concesso ad un’impresa nel rispetto del regolamento n. 800/2008, e in particolare dell’articolo 1, paragrafo 6, dello stesso, non può essere revocato per il solo motivo che nei confronti di detta impresa, in una data successiva rispetto alla concessione dell’aiuto, è stata aperta una procedura concorsuale per insolvenza.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=192404&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1431893#ctx1>

Conclusioni dell’Avvocato generale M. Campos Sanchez-Bordona presentate il 5 aprile 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=189627&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=55782#ctx1>

Cittadinanza dell'Unione

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 maggio 2017, C-133/15, *H.C. Chavez-Vilchez e a. contro Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank e a.*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Centrale Raad van Beroep*

Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell'Unione – Articolo 20 TFUE – Diritto di soggiorno in uno Stato membro costituente un presupposto per l'accesso agli aiuti sociali ed agli assegni familiari – Cittadino di un paese terzo che si assume l'onere quotidiano ed effettivo del proprio figlio minore, cittadino di tale Stato membro – Obbligo per il cittadino di un paese terzo di dimostrare l'incapacità dell'altro genitore, cittadino di questo Stato membro, di occuparsi del figlio minore – Rifiuto di soggiorno che può obbligare il minore a lasciare il territorio dello Stato membro, o persino il territorio dell'Unione

1) L'articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che, al fine di valutare se un minore, cittadino dell'Unione europea, sarebbe costretto a lasciare il territorio dell'Unione globalmente inteso e verrebbe così privato del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti ad esso conferiti dall'articolo di cui sopra nel caso in cui il suo genitore, cittadino di un paese terzo, si vedesse rifiutare il riconoscimento di un diritto di soggiorno nello Stato membro di cui trattasi, il fatto che l'altro genitore, cittadino dell'Unione, sia realmente capace di e disposto ad assumersi da solo l'onere quotidiano ed effettivo del minore costituisce un elemento pertinente ma non sufficiente per poter constatare l'assenza, tra il genitore cittadino di un paese terzo e il minore, di una relazione di dipendenza tale per cui quest'ultimo subirebbe una costrizione siffatta nel caso di un rifiuto di soggiorno quale sopra evocato. Una valutazione del genere deve essere fondata sulla presa in considerazione, nell'interesse superiore del minore, dell'insieme delle circostanze del caso di specie, e, segnatamente, dell'età del minore, del suo sviluppo fisico ed emotivo, dell'intensità della sua relazione affettiva sia con il genitore cittadino dell'Unione sia con il

genitore cittadino di un paese terzo, nonché del rischio che la separazione da quest'ultimo comporterebbe per l'equilibrio del minore stesso.

2) L'articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro subordini il diritto di soggiorno nel proprio territorio di un cittadino di un paese terzo, genitore di un figlio minore avente la cittadinanza di tale Stato membro, del quale egli si occupa quotidianamente ed effettivamente, all'obbligo per il suddetto cittadino di un paese terzo di fornire gli elementi atti a dimostrare che una decisione di rifiuto del diritto di soggiorno al genitore cittadino di un paese terzo priverebbe il minore del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti connessi allo status di cittadino dell'Unione, obbligandolo a lasciare il territorio dell'Unione, globalmente considerato. Spetta tuttavia alle autorità competenti dello Stato membro di cui trattasi procedere, sulla base degli elementi forniti dal cittadino di un paese terzo, alle ricerche necessarie per poter valutare, alla luce dell'insieme delle circostanze del caso di specie, se una decisione di rifiuto avrebbe conseguenze siffatte.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=190502&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1105921#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate l'8 settembre 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183135&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=194133>

—

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 13 luglio 2017, C-193/16, *E contro Subdelegación del Gobierno en Álava*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal *Tribunal Superior de Justicia del País Vasco* (Corte superiore di giustizia del Paese Basco, Spagna)

Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell'Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 27, paragrafo 2, secondo comma – Limitazione del diritto di ingresso e del diritto di soggiorno per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica – Allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza – Comportamento configurante una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società – Minaccia reale ed attuale – Nozione – Cittadino dell'Unione residente nello Stato membro ospitante dove sconta una pena detentiva inflitta per delitti reiterati di abuso sessuale su minori.

L'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che il fatto che una persona si trovi in stato di detenzione al momento dell'adozione della decisione di allontanamento, senza prospettive di liberazione in un prossimo futuro, non esclude che il suo comportamento rappresenti, eventualmente, per un interesse fondamentale della società dello Stato membro ospitante, una minaccia dal carattere reale ed attuale.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=192691&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=777339#ctx1>

Contratti dei consumatori

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 giugno 2017, C-75/16, *Livio Menini e Maria Antonia Rampanelli contro Banco Popolare – Società Cooperativa*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Verona

Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) – Direttiva 2008/52/CE – Direttiva 2013/11/UE – Articolo 3, paragrafo 2 – Opposizione proposta da consumatori nell'ambito di un procedimento per ingiunzione di pagamento promosso da un istituto di credito – Diritto di accesso alla giustizia – Normativa nazionale che prevede il ricorso obbligatorio a una procedura di mediazione – Obbligo di essere assistito da un avvocato – Condizione di procedibilità del ricorso giurisdizionale

La direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori), dev'essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede il ricorso a una procedura di mediazione, nelle controversie indicate all'articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa a queste medesime controversie, purché un requisito siffatto non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario.

La medesima direttiva dev'essere invece interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, la quale prevede che, nell'ambito di una mediazione siffatta, i consumatori debbano essere assistiti da un avvocato e possano ritirarsi da una procedura di mediazione solo se dimostrano l'esistenza di un giustificato motivo a sostegno di tale decisione.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=191706&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=405400>

Conclusioni dell'Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe presentate il 16 febbraio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187924&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=405400>

-

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 13 luglio 2017, C-133/16, *Christian Ferenschild contro JPC Motor SA*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dalla *cour d'appel de Mons* (Corte d'appello di Mons, Belgio)

Rinvio pregiudiziale – Vendita e garanzia dei beni di consumo – Direttiva 1999/44/CE – Articolo 5, paragrafo 1 – Periodo di responsabilità del venditore – Termine di prescrizione – Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma – Beni usati – Limitazione convenzionale della responsabilità del venditore.

L'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, devono essere interpretati nel senso che ostano a una norma di uno Stato membro che consente che il termine di prescrizione dell'azione del consumatore sia inferiore a due anni dalla consegna del bene, qualora tale Stato membro si sia avvalso della facoltà offerta dalla seconda di tali disposizioni di detta direttiva, e il venditore e il consumatore abbiano convenuto un periodo di responsabilità del venditore inferiore a due anni, vale a dire un termine di un anno, per il bene usato di cui trattasi.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=192699&pageIndex=0&doclang=I>

[T&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=55782#ctx1](http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=189663&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=55782#ctx1)

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 6 aprile 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=189663&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=55782#ctx1>

Contratto di assicurazione

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 20 luglio 2017, C-287/16, *Fidelidade-Companhia de Seguros SA contro Caisse Suisse de Compensation, Fundo de Garantia Automóvel, Sandra Cristina Crystello Pinto Moreira Pereira, Sandra Manuela Teixeira Gomes Seemann, Catarina Ferreira Seemann, José Batista Pereira, Teresa Rosa Teixeira*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal *Supremo Tribunal de Justiça* (Corte suprema, Portogallo)

Rinvio pregiudiziale – Assicurazione per responsabilità civile auto – Direttiva 72/166/CEE – Articolo 3, paragrafo 1 – Seconda direttiva 84/5/CEE – Articolo 2, paragrafo 1 – Contratto di assicurazione stipulato in base a false dichiarazioni sulla proprietà del veicolo e sull'identità del conducente abituale dello stesso – Contraente che ha stipulato l'assicurazione – Difetto di interesse economico alla conclusione di tale contratto – Nullità assoluta del contratto di assicurazione – Opponibilità ai terzi vittime.

L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, e l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni

degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che abbia per effetto l'opponibilità ai terzi vittime, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, della nullità di un contratto di assicurazione della responsabilità civile auto dovuta a false dichiarazioni iniziali del contraente dell'assicurazione in merito all'identità del proprietario e del conducente abituale del veicolo considerato, o alla circostanza che la persona per conto o in nome della quale tale contratto di assicurazione è stato stipulato non aveva interesse economico alla conclusione del contratto stesso.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=193034&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=777339#ctx1>

Cooperazione giudiziaria in materia civile

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 20 luglio 2017, C-340/16, *Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft - KABEG contro Mutuelles du Mans assurances - MMA IARD SA*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dall'*Oberster Gerichtshof* (Corte suprema, Austria)

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 9, paragrafo 1 – Articolo 11, paragrafo 2 – Competenza giurisdizionale in materia di assicurazioni – Azione diretta della persona lesa nei confronti dell'assicuratore – Azione del datore di lavoro della persona lesa, un ente di diritto pubblico, cessionario ex lege dei diritti del suo dipendente contro l'assicuratore del veicolo implicato – Surrogazione.

L'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 2, di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che un datore di lavoro, stabilito in un primo Stato membro, che abbia continuato a corrispondere la retribuzione al proprio dipendente, assente in conseguenza di un incidente stradale, e che sia surrogato nei diritti di quest'ultimo nei confronti della società che assicura la responsabilità civile del veicolo implicato in detto incidente, avente sede in un secondo Stato membro, può, in qualità di «persona lesa» ai sensi di quest'ultima disposizione, citare in giudizio tale società di assicurazioni dinanzi ai giudici del primo Stato membro, sempre che un'azione diretta sia possibile.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=193035&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=777339#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 8 giugno 2017, C-111/17, *OL contro PQ*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Monomeles Protodikeio Athinon* (Tribunale Monocratico di Atene, Grecia)

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Sottrazione internazionale di minori – Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 11 – Domanda di ritorno – Nozione di “residenza abituale” di un lattante – Minore nato, conformemente alla volontà dei suoi genitori, in uno Stato membro diverso da quello della loro residenza abituale – Soggiorno ininterrotto del minore durante i primi mesi di vita nel suo Stato membro di

nascita – Decisione della madre di non far ritorno nello Stato membro dove si trovava la residenza abituale della coppia – Legittimità.

L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, dev'essere interpretato nel senso che, in una situazione quale quella di cui al procedimento principale, in cui un minore è nato ed ha soggiornato ininterrottamente con sua madre per diversi mesi, conformemente alla volontà comune dei suoi genitori, in uno Stato membro diverso da quello in cui questi ultimi avevano la loro residenza abituale prima della sua nascita, l'intenzione iniziale dei genitori in merito al ritorno della madre, in compagnia del minore, in quest'ultimo Stato membro non può consentire di ritenere che detto minore abbia ivi la sua «residenza abituale», ai sensi di detto regolamento.

Di conseguenza, in una situazione siffatta, il diniego della madre di far ritorno in questo stesso Stato membro in compagnia del minore non può essere considerato come un «illecito trasferimento o mancato ritorno» del minore, ai sensi di detto articolo 11, paragrafo 1.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=191309&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=581948>

Conclusioni dell'Avvocato generale Nils Wahl presentate il 16 maggio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190732&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=581948>

–

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 13 luglio 2017, C-433/16, *Bayerische Motoren Werke AG contro Acacia Srl*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dalla Corte suprema di cassazione (Italia)

Rinvio pregiudiziale – Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Proprietà intellettuale – Disegni e modelli comunitari – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Articoli 81 e 82 – Azione di accertamento dell'insussistenza di una contraffazione – Competenza dei tribunali dei disegni e modelli comunitari dello Stato membro sul territorio del quale il convenuto ha il proprio domicilio

1) L'articolo 24 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un'eccezione fondata sull'incompetenza del giudice adito, sollevata nel primo atto difensivo in via subordinata rispetto ad altre eccezioni di rito sollevate nel medesimo atto, non può essere considerata un'accettazione della competenza del giudice adito e non conduce quindi a una proroga di competenza in forza di tale articolo.

2) L'articolo 82 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, deve essere interpretato nel senso che le azioni di accertamento dell'insussistenza di una contraffazione di cui all'articolo 81, lettera b), di tale regolamento, quando il convenuto ha il proprio domicilio in uno Stato membro dell'Unione europea, devono essere proposte dinanzi ai tribunali dei disegni e modelli comunitari di tale Stato membro, a meno che vi sia proroga di competenza ai sensi dell'articolo 23 o dell'articolo 24 del regolamento n. 44/2001, e salvo i casi di litispendenza e connessione previsti dai suddetti regolamenti.

3) La regola di competenza prevista dall'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 non è applicabile alle azioni di

accertamento dell'insussistenza di una contraffazione di cui all'articolo 81, lettera b), del regolamento n. 6/2002.

4) La regola di competenza prevista dall'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 non è applicabile a domande di constatazione di abuso di posizione dominante e di concorrenza sleale connesse a un'azione di accertamento dell'insussistenza di una contraffazione di un disegno o di un modello comunitario, nei limiti in cui accogliere tali domande presuppone l'accoglimento di tale azione di accertamento dell'insussistenza di una contraffazione.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=192698&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=777339#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Ottava Sezione), 13 luglio 2017, C-368/16, *Assens Havn contro Navigators Management (UK) Limited*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dallo *Højesteret* (Corte Suprema, Danimarca)

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza in materia di assicurazioni – Normativa nazionale che prevede, a talune condizioni, il diritto della persona lesa di proporre un'azione legale direttamente contro l'assicuratore del responsabile di un incidente – Clausola attributiva di competenza conclusa tra l'assicuratore e l'autore del danno

L'articolo 13, punto 5, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in combinato disposto con l'articolo 14, punto 2, lettera a), di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che una persona lesa che dispone di un'azione diretta contro l'assicuratore dell'autore del danno da essa subito non è vincolata da una

clausola attributiva di competenza conclusa tra tale assicuratore e detto autore.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=192701&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=777339#ctx1>

Libera prestazione di servizi

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 maggio 2017, C-99/16, *Jean-Philippe Laborgue contro Ordre des avocats du barreau de Lyon, Conseil national des barreaux (CNB), Consiglio degli ordini forensi dell'Unione europea (CCBE), Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, con l'intervento di: Ministère public.*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *tribunal de grande instance de Lyon* (Tribunale di primo grado, Francia)

Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione di servizi – Direttiva 77/249/CEE – Articolo 4 – Esercizio della professione di avvocato – Dispositivo di accesso al réseau privé virtuel des avocats (rete privata virtuale degli avvocati) (RPVA) – Dispositivo di accesso “RPVA” – Diniego di rilascio ad un avvocato iscritto ad un ordine forense di un altro Stato membro – Misura discriminatoria

Il rifiuto di fornire un dispositivo di accesso al réseau privé virtuel des avocats (rete privata virtuale degli avvocati), emesso dalle autorità competenti nei confronti di un avvocato debitamente iscritto ad un ordine forense di un altro Stato membro, per il solo motivo che tale avvocato non è iscritto presso un foro del primo Stato membro in cui intende esercitare la sua professione in qualità di libero prestatore di servizi, nei casi in cui l'obbligo di agire di concerto con un altro avvocato non è imposto dalla legge, costituisce una restrizione alla libera prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio

effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, in combinato disposto con l'articolo 56 TFUE e con l'articolo 57, terzo comma, TFUE. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale rifiuto, alla luce del contesto in cui è opposto, risponda realmente agli obiettivi di tutela dei consumatori e di buona amministrazione della giustizia, che possono giustificarlo, e se le conseguenti restrizioni non appaiano sproporzionate rispetto a tali obiettivi.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&docid=190791&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1100515#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato Generale Mchior Wathelet presentate il 9 febbraio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&docid=187693&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1100515#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 maggio 2017, C-339/15, *Luc Vanderborght*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, strafzaken* (tribunale di primo grado neerlandofono di Bruxelles, sezione penale, Belgio)

Rinvio pregiudiziale – Articolo 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Prestazioni di cura del cavo orale e dei denti – Normativa nazionale che vieta in modo assoluto di effettuare pubblicità per servizi di cura del cavo orale e dei denti – Esistenza di un elemento transfrontaliero – Tutela della sanità pubblica – Proporzionalità – Direttiva 2000/31/CE – Servizio della società dell'informazione – Pubblicità effettuata mediante un sito Internet – Membro di una professione regolamentata – Regole professionali – Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali – Disposizioni nazionali relative alla salute – Disposizioni

nazionali che disciplinano le professioni regolamentate

1) La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), dev'essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che tutela la sanità pubblica e la dignità della professione di dentista, da un lato, vietando in modo generale e assoluto ogni tipo di pubblicità relativa a prestazioni di cura del cavo orale e dei denti e, dall'altro, fissando alcuni requisiti di discrezione per quanto concerne le insegne degli studi dentistici.

2) La direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che vieta in modo generale e assoluto ogni tipo di pubblicità relativa a prestazioni di cura del cavo orale e dei denti, in quanto vieta ogni forma di comunicazione commerciale per via elettronica, compresa quella effettuata mediante un sito Internet creato da un dentista.

3) L'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che vieta in modo generale e assoluto ogni tipo di pubblicità relativa a prestazioni di cura del cavo orale e dei denti.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=190323&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1105921#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato Generale Yves Bot presentate l'8 settembre 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=183136&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1105921#ctx1>

Marchi

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 maggio 2017, C-617/15, *Hummel Holding A/S contro Nike Inc., Nike Retail BV*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dall'*Oberlandesgericht Düsseldorf* (Tribunale regionale superiore di Düsseldorf, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Marchio dell'Unione europea – Articolo 97, paragrafo 1 – Competenza internazionale – Azione per contraffazione esercitata nei confronti di una società avente sede in uno Stato terzo – Controllata in forma indiretta stabilita nel territorio dello Stato membro del giudice adito – Nozione di “stabile organizzazione”

L'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che una società giuridicamente indipendente avente sede in uno Stato membro e che sia indirettamente controllata da un capogruppo che non ha sede nell'Unione europea costituisce una «stabile organizzazione» di tale capogruppo, ai sensi di detta disposizione, a condizione che tale controllata sia un centro operativo che, nello Stato membro in cui è situato, sia presente in forma reale e stabile e a partire dal quale sia esercitata un'attività commerciale, e che si manifesti in modo duraturo verso l'esterno come estensione della suddetta capogruppo.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=1>

[90789&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1105921#ctx1](http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=190789&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1105921#ctx1)

Conclusioni presentate dall'Avvocato Generale Tanchev presentate il 12 gennaio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=186706&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1105921#ctx1>

—

Sentenza della Corte (Decima Sezione), 6 luglio 2017, C-139/16, *Juan Moreno Marín, María Almudena Benavente Cárdena, Rodrigo Moreno Benavente contro Abadía Retuerta SA*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dalla *Audiencia Provincial de Burgos* (Corte provinciale di Burgos, Spagna)

Rinvio pregiudiziale – Marchi – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 3, paragrafo 1, lettera c) – Marchio denominativo nazionale La Milla de Oro – Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità – Segni di provenienza geografica

1) Un segno quale «la Milla de Oro», che fa riferimento alla caratteristica di un prodotto o di un servizio consistente nella possibilità di reperire in abbondanza, in uno stesso luogo, un prodotto o servizio siffatto di valore e qualità elevati, non può costituire un'indicazione di provenienza geografica, dato che tale segno deve essere accompagnato da un nome che indica un luogo geografico affinché lo spazio fisico, al quale è associata una forte concentrazione di un prodotto o servizio di valore e qualità elevati, possa essere identificato.

2) L'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, va interpretato nel senso che un segno come «la Milla de Oro», che fa riferimento alla caratteristica di un prodotto o di un servizio consistente nella possibilità di reperire in abbondanza, in uno stesso luogo, un prodotto o servizio siffatto di valore e qualità elevati, può non appartenere alle caratteristiche il cui utilizzo

quale marchio costituirebbe una causa di nullità, ai sensi di detta disposizione.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=192403&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1431893#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 20 luglio 2017, C-93/16, *Ornu Co-operative Ltd, già The Irish Dairy Board Co-operative Ltd, contro Tindale & Stanton Ltd España SL*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dall'*Audiencia Provincial de Alicante* (Corte provinciale di Alicante, Spagna)

Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Marchio dell'Unione europea – Carattere unitario – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c) – Protezione uniforme del diritto conferito dal marchio dell'Unione europea contro il rischio di confusione e il pregiudizio alla notorietà – Coesistenza pacifica di tale marchio con un marchio nazionale utilizzato da un terzo in una parte dell'Unione europea – Assenza di coesistenza pacifica in altre parti dell'Unione – Percezione del consumatore medio – Differenze nella percezione che possono sussistere in diverse parti dell'Unione.

1) L'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio [dell'Unione europea], deve essere interpretato nel senso che il fatto che, in una parte dell'Unione europea, un marchio dell'Unione europea e un marchio nazionale coesistano pacificamente non consente di concludere che in un'altra parte dell'Unione, in cui tale coesistenza pacifica tra il marchio dell'Unione europea e il segno nazionale identico ad esso manca, non sussiste rischio di confusione tra detto marchio dell'Unione europea e detto segno.

2) L'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 deve essere interpretato nel senso che gli elementi che,

secondo il Tribunale dei marchi dell'Unione europea investito di un'azione per contraffazione, sarebbero rilevanti per valutare se il titolare di un marchio dell'Unione europea possa vietare l'uso di un segno in una parte dell'Unione europea non compresa in tale azione possono essere presi in considerazione dal medesimo tribunale per valutare se tale titolare possa vietare l'uso del segno nella parte dell'Unione alla quale si riferisce l'azione suddetta, purché le condizioni del mercato e le circostanze socioculturali non siano significativamente diverse nell'una di dette parti dell'Unione rispetto all'altra.

3) L'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 deve essere interpretato nel senso che il fatto che, in una parte dell'Unione europea, un marchio dell'Unione europea che gode di notorietà e un segno coesistano pacificamente non consente di concludere che in un'altra parte dell'Unione, in cui tale coesistenza pacifica manca, sussiste un giusto motivo che legittima l'uso di tale segno.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=193036&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=923991#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 29 marzo 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=189329&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=55782#ctx1>

Patrocinio a spese dello Stato

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 26 luglio 2017, C-670/15, *Jan Šalplachta*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal *Bundesarbeitsgericht* (Corte federale del lavoro, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere – Direttiva 2003/8/CE – Norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie – Ambito di applicazione – Normativa di uno Stato membro che prevede la non rimborsabilità delle spese di traduzione dei documenti giustificativi necessari al trattamento di una domanda di patrocinio a spese dello Stato.

Il combinato disposto degli articoli 3, 8 e 12 della direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie, dev'essere interpretato nel senso che il patrocinio a spese dello Stato concesso dallo Stato membro del foro, presso il quale una persona fisica che è domiciliata o dimora abitualmente in un altro Stato membro ha presentato una domanda di patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di una controversia transfrontaliera, include anche le spese anticipate da tale persona per la traduzione dei documenti giustificativi necessari per il trattamento di tale domanda.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=193207&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1164059#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 1° febbraio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=187350&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=55782#ctx1>

Pratiche commerciali sleali

Sentenza della Corte (Decima Sezione), 20 luglio 2017, C-357/16, «*Gelvora*» UAB contro *Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal *Lietuvos vyriausiosios administracinės teismas* (Corte amministrativa suprema, Lituania)

Rinvio pregiudiziale – Pratiche commerciali sleali – Direttiva 2005/29/CE – Ambito di applicazione – Società di recupero crediti – Credito al consumo – Cessione di crediti – Natura del rapporto giuridico tra la società e il debitore – Articolo 2, lettera c) – Nozione di “prodotto” – Misure di recupero attuate parallelamente all'intervento di un ufficiale giudiziario.

La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), deve essere interpretata nel senso che rientra nel suo ambito di applicazione ratione materiae il rapporto giuridico tra una società di recupero crediti e il debitore inadempiente di un contratto di credito al consumo il cui debito è stato ceduto a tale società. Rientrano nella nozione di «prodotto», ai sensi dell'articolo 2, lettera c), di tale direttiva, le pratiche poste in essere da una tale società per procedere al recupero del suo credito. A tal proposito, non rileva la circostanza che il debito sia stato confermato da una decisione giudiziaria e che tale decisione sia stata comunicata a un ufficiale giudiziario per darvi esecuzione forzata.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=193031&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=777339#ctx1>

Protezione internazionale

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 26 luglio 2017, C-670/16, *Tsegezab Mengesteab contro Bundesrepublik Deutschland*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal *Verwaltungsgericht Minden* (Tribunale amministrativo di Minden, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo – Articolo 20 – Avvio della procedura di determinazione – Presentazione di una domanda di protezione internazionale – Verbale redatto dalle autorità, pervenuto alle autorità competenti – Articolo 21, paragrafo 1 – Termini previsti per la formulazione di una richiesta di presa in carico – Trasferimento della competenza a un altro Stato membro – Articolo 27 – Mezzo di impugnazione – Portata del sindacato giurisdizionale

1) L'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, letto alla luce del considerando 19 di tale regolamento, dev'essere interpretato nel senso che un richiedente protezione internazionale può invocare, nell'ambito di un ricorso esercitato contro una decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, la scadenza di un termine indicato all'articolo 21, paragrafo 1, di detto regolamento, e ciò anche se lo Stato membro richiesto è disposto a prendere tale richiedente in carico.

2) L'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013 dev'essere interpretato nel senso che una richiesta di presa in carico non può essere validamente formulata una volta decorsi

tre mesi dalla presentazione della domanda di protezione internazionale, anche qualora tale richiesta venga formulata entro due mesi dal ricevimento di una risposta pertinente di Eurodac, ai sensi di detta disposizione.

3) L'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013 dev'essere interpretato nel senso che una domanda di protezione internazionale si considera presentata quando l'autorità preposta all'esecuzione degli obblighi derivanti da tale regolamento riceve un documento scritto, redatto da un'autorità pubblica e in cui si certifica che un cittadino di paese terzo ha chiesto protezione internazionale e, eventualmente, quando la suddetta autorità preposta riceve le sole informazioni principali contenute in un documento del genere, ma non il documento stesso o la sua copia.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=193208&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=729694#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Eleanor Sharpston presentate il 20 giugno 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=192004&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=55782#ctx1>

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 26 luglio 2017, C-646/16, *Khadija Jafari, Zainab Jafari con l'intervento di Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal *Verwaltungsgerichtshof* (Corte amministrativa, Austria)

Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo – Arrivo di un numero straordinariamente elevato di

cittadini di paesi terzi che intendono ottenere protezione internazionale – Organizzazione dell’attraversamento della frontiera da parte delle autorità di uno Stato membro ai fini del transito verso un altro Stato membro – Ingresso autorizzato in deroga per ragioni umanitarie – Articolo 2, lettera m) – Nozione di “visto” – Articolo 12 – Rilascio di un visto – Articolo 13 – Attraversamento irregolare di una frontiera esterna.

1) L’articolo 12 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera m), di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che il fatto, per le autorità di un primo Stato membro che si trovano di fronte all’arrivo di un numero straordinariamente elevato di cittadini di paesi terzi, che intendono transitare in tale Stato membro allo scopo di presentare una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro, di tollerare l’ingresso sul territorio di tali cittadini, che non soddisfano le condizioni di ingresso imposte, in linea di principio, in tale primo Stato membro, non deve essere qualificato come «visto» ai sensi di detto articolo 12.

2) L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che occorre considerare che il cittadino di un paese terzo, il cui ingresso è stato tollerato dalle autorità di un primo Stato membro che si trovavano di fronte all’arrivo di un numero straordinariamente elevato di cittadini di paesi terzi, che intendevano transitare in tale Stato membro allo scopo di presentare una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro, senza soddisfare le condizioni di ingresso imposte, in linea di principio, in tale primo Stato membro, ha «varcato illegalmente» la frontiera di detto primo Stato membro ai sensi di tale disposizione.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=193206&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=729694#ctx1>

Conclusioni dell’Avvocato Generale Eleanor Sharpston presentate l’8 giugno 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=191320&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=55782#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 26 luglio 2017, C-490/16, *A.S. Contro Republika Slovenija*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal *Vrhovno sodišče* (Corte suprema, Slovenia)

Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente ad esaminare una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo – Arrivo di un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi intenzionati ad ottenere una protezione internazionale – Organizzazione dell’attraversamento della frontiera ad opera delle autorità di uno Stato membro ai fini del transito verso un altro Stato membro – Ingresso autorizzato in virtù di una deroga per ragioni umanitarie – Articolo 13 – Attraversamento irregolare di una frontiera esterna – Termine di dodici mesi a partire dall’attraversamento della frontiera – Articolo 27 – Mezzo di ricorso – Portata del sindacato giurisdizionale – Articolo 29 – Termine di sei mesi per eseguire il trasferimento – Calcolo dei termini – Proposizione di un ricorso – Effetto sospensivo.

1) L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una

domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, letto alla luce del considerando 19 del medesimo regolamento, deve essere interpretato nel senso che un richiedente la protezione internazionale può far valere, nell'ambito di un ricorso proposto contro una decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, l'erronea applicazione del criterio di competenza attinente all'attraversamento irregolare della frontiera di uno Stato membro, enunciato all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento sopra citato.

2) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che un cittadino di un paese terzo, il cui ingresso sia stato tollerato, dalle autorità di un primo Stato membro impegnate a gestire l'arrivo di un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi intenzionati a transitare per tale Stato membro al fine di presentare una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro, senza che fossero soddisfatti i requisiti di ingresso in linea di principio richiesti nel primo Stato membro di cui sopra, deve essere considerato come una persona che ha «varcato illegalmente» la frontiera del suddetto primo Stato membro ai sensi del citato articolo 13, paragrafo 1.

3) L'articolo 13, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento n. 604/2013, letto in combinazione con l'articolo 7, paragrafo 2, di quest'ultimo, deve essere interpretato nel senso che la presentazione di un ricorso avverso la decisione di trasferimento è priva di effetti sul calcolo del termine previsto dal citato articolo 13, paragrafo 1.

L'articolo 29, paragrafi 1 e 2, del citato regolamento deve essere interpretato nel senso che la presentazione di un ricorso siffatto implica che il termine enunciato in queste disposizioni comincia a decorrere soltanto a partire dalla decisione definitiva su tale ricorso, anche quando il giudice adito abbia deciso di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale, purché al ricorso stesso sia stato attribuito un effetto sospensivo in conformità dell'articolo 27, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=193201&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=729694#ctx1>

—

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 26 luglio 2017, C-348/16, *Moussa Sacko contro Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Tribunale di Milano (Italia)

Rinvio pregiudiziale – Politica d'asilo – Direttiva 2013/32/UE – Articoli 12, 14, 31 e 46 – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 47 – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale – Possibilità per il giudice di statuire senza ascoltare il richiedente.

La direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, e in particolare i suoi articoli 12, 14, 31 e 46, letti alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretata nel senso che non osta a che il giudice nazionale, investito di un ricorso avverso la decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale manifestamente infondata, respinga detto ricorso senza procedere all'audizione del richiedente qualora le circostanze di fatto non lascino alcun dubbio sulla fondatezza di tale decisione, a condizione che, da una parte, in occasione della procedura di primo grado sia stata data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, conformemente all'articolo 14 di detta direttiva, e che il verbale o la trascrizione di tale colloquio, qualora quest'ultimo sia avvenuto, sia stato reso disponibile unitamente al fascicolo, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, della

direttiva medesima, e, dall'altra parte, che il giudice adito con il ricorso possa disporre tale audizione ove lo ritenga necessario ai fini dell'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto contemplato all'articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=193210&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=777339#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale M. Campos Sanchez-Bordona presentate il 6 aprile 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=189656&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=55782#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 26 luglio 2017, C-225/16, *Mossa Oubrami*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dallo *Hoge Raad der Nederlanden* (Corte suprema dei Paesi Bassi)

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115/CE – Articolo 11, paragrafo 2 – Decisione di divieto d'ingresso adottata prima dell'entrata in vigore di tale direttiva e vertente su un periodo più lungo di quello previsto da detta direttiva – *Dies a quo* del periodo di divieto d'ingresso

L'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, dev'essere interpretato nel senso che la durata del divieto d'ingresso prevista in tale disposizione, che non supera di norma i cinque anni, dev'essere calcolata a decorrere dalla data in cui l'interessato ha effettivamente lasciato il territorio degli Stati membri.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=193211&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=777339#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Eleanor Sharpston presentate il 18 maggio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=190828&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=55782#ctx1>

Responsabilità per danno da prodotti difettosi

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 giugno 2017, C-621/15, *N. W, L. W, C. W contro Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, Carpimko*.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da *Cour de cassation* (Corte di cassazione, Francia).

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 85/374/CEE – Responsabilità per danno da prodotti difettosi – Articolo 4 – Laboratori farmaceutici – Vaccino contro l'epatite B – Sclerosi multipla – Prove del difetto del vaccino e del nesso di causalità tra il difetto e il danno subito – Onere della prova – Modalità di prova – Mancanza di consenso scientifico – Indizi gravi, precisi e concordanti lasciati alla valutazione del giudice di merito – Ammissibilità – Presupposti.

1) L'articolo 4 della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, dev'essere interpretato nel senso che non osta a un regime probatorio nazionale, come quello di cui al procedimento

principale, in base al quale il giudice di merito, chiamato a pronunciarsi su un'azione diretta ad accertare la responsabilità del produttore di un vaccino per danno derivante da un asserito difetto di quest'ultimo, può ritenere, nell'esercizio del libero apprezzamento conferitogli al riguardo, che, nonostante la constatazione che la ricerca medica non stabilisce né esclude l'esistenza di un nesso tra la somministrazione del vaccino e l'insorgenza della malattia da cui è affetto il danneggiato, taluni elementi in fatto invocati dal ricorrente costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti i quali consentono di ravvisare la sussistenza di un difetto del vaccino e di un nesso di causalità tra detto difetto e tale malattia. I giudici nazionali devono tuttavia assicurarsi che l'applicazione concreta che essi danno a tale regime probatorio non conduca a violare l'onere della prova instaurato da detto articolo 4 né ad arrecare pregiudizio all'effettività del regime di responsabilità istituito da tale direttiva.

2) L'articolo 4 della direttiva 85/374 dev'essere interpretato nel senso che osta a un

regime probatorio fondato su presunzioni secondo il quale, quando la ricerca medica non stabilisce né esclude l'esistenza di un nesso tra la somministrazione del vaccino e l'insorgenza della malattia da cui è affetto il danneggiato, la sussistenza di un nesso di causalità tra il difetto attribuito al vaccino e il danno subito dal danneggiato deve sempre essere considerata dimostrata in presenza di taluni indizi fattuali predeterminati di causalità.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192054&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=606505>

Conclusioni dell'Avvocato generale Michal Bobek presentate il 7 marzo 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=188628&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=606505>

Area Lavoro

Libera circolazione dei lavoratori

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 31 maggio 2017, Causa C-420/15, U

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *tribunal de première instance francophone de Bruxelles* (tribunale di primo grado francofono di Bruxelles, Belgio)

Rinvio pregiudiziale – Articolo 45 TFUE – Libera circolazione dei lavoratori – Obbligo di immatricolazione di un veicolo appartenente a una persona residente in Belgio e destinato a essere utilizzato in Italia

L'articolo 45 TFUE dev'essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale un lavoratore residente è tenuto a immatricolare in tale Stato membro un autoveicolo di cui è il proprietario, ma che è già immatricolato in un altro Stato membro ed è destinato essenzialmente a essere utilizzato nel territorio di quest'ultimo Stato.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=191223&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1105921#ctx1>

Previdenza sociale

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 13 luglio 2017, C-89/16, *Radosław Szoja contro Sociálna poisťovňa, con l'intervento di WEBUNG*, s.r.o.

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca)

Rinvio pregiudiziale – Applicazione dei regimi previdenziali – Lavoratori migranti – Persona che esercita un'attività subordinata e un'attività autonoma in due diversi Stati membri – Determinazione della legislazione applicabile – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 13, paragrafo 3 – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 14, paragrafo 5 ter – Articolo 16 – Effetti delle decisioni della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – Irricevibilità.

L'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, deve essere interpretato nel senso che, ai fini della determinazione della legislazione nazionale applicabile ai sensi di tale disposizione a una persona, come il ricorrente nel procedimento principale, che esercita abitualmente un'attività subordinata e un'attività lavorativa autonoma in vari Stati membri, si deve tenere conto dei requisiti posti dall'articolo 14, paragrafo 5 ter, e dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004, come modificato dal regolamento n. 465/2012.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale>

[%2522&docid=192692&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1164059#ctx1](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62017CJ0161)

Principi di parità di trattamento e di non discriminazione

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 13 luglio 2017, C-354/16, *Ute Kleinsteuber contro Mars GmbH*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dall'*Arbeitsgericht Verden* (Tribunale del lavoro di Verden, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Articoli 1, 2 e 6 – Parità di trattamento – Divieto di discriminazione basata sul sesso – Pensione aziendale – Direttiva 97/81/CE – Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale – Clausola 4, punti 1 e 2 – Modalità di calcolo dei diritti a pensione acquisiti – Normativa di uno Stato membro – Trattamento differente dei lavoratori a tempo parziale.

1) La clausola 4, punti 1 e 2, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, allegato alla direttiva 97/81/CE, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata, nonché l'articolo 4 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che, ai fini del calcolo dell'importo di una pensione aziendale, stabilisca una distinzione tra il reddito da lavoro inferiore alla soglia di reddito massima considerabile per il calcolo dei contributi al regime di assicurazione pensionistica obbligatoria e il reddito da lavoro superiore ad essa e che non tratti il reddito derivante da un impiego a tempo parziale calcolando, innanzitutto, il reddito corrisposto per un

impiego a tempo pieno corrispondente, determinando, in seguito, le quote parte, rispettivamente, superiore e inferiore alla soglia di reddito massima considerabile per il calcolo dei contributi e, infine, applicando tale rapporto al reddito ridotto derivante dall'impiego a tempo parziale.

2) La clausola 4, punti 1 e 2, del suddetto accordo nonché l'articolo 4 della direttiva 2006/54 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che, nel calcolo dell'importo di una pensione aziendale di un lavoratore dipendente che abbia lavorato in parte a tempo pieno e in parte a tempo parziale, stabilisca un tasso di occupazione uniforme per la durata complessiva del rapporto di lavoro, purché tale metodo di calcolo della pensione di vecchiaia non violi la regola del prorata temporis. Spetta al giudice del rinvio verificare che ciò avvenga nel caso di specie.

3) Gli articoli 1 e 2 nonché l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che preveda una pensione aziendale di entità corrispondente al rapporto tra l'anzianità di servizio e la durata del periodo compreso tra l'entrata in servizio nell'azienda e il raggiungimento del limite di età ordinario previsto dal regime di assicurazione pensionistica obbligatoria e che applichi un limite massimo alle annualità di servizio che possono essere computate.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=192694&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=777339#ctx1>

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 21 giugno 2017, C-449/16, *Kerly Del Rosario Martínez Silva contro INPS e Comune di Genova*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'Appello di Genova.

Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 3 – Prestazioni familiari – Direttiva 2011/98/UE – Articolo 12 – Diritto alla parità di trattamento – Cittadini di paesi terzi titolari di un permesso unico – Diritto al percepimento dell'assegno a favore dei nuclei familiari con almeno tre figli minori istituito dalla legge n. 448 del 1998 – Sussistenza.

L'articolo 12 della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale, in base alla quale il cittadino di un paese terzo, titolare di un permesso unico ai sensi dell'articolo 2, lettera c), di tale direttiva, non può beneficiare di una prestazione come l'assegno a favore dei nuclei familiari con almeno tre figli minori, istituito dalla legge del 23 dicembre 1998, n. 448, recante Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

Ne consegue che il cittadino di un paese terzo, titolare di un permesso unico ai sensi dell'articolo 2, lettera c), della direttiva 2011/98 non può essere escluso dal beneficio di una prestazione quale l'ANF mediante una tale normativa nazionale.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192044&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=581948>

–

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 19 luglio 2017, C-143/16, *Abercrombie & Fitch Italia Srl contro Antonino Bordonaro*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dalla Corte suprema di cassazione (Italia)

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Articolo 2, paragrafo 1 – Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) – Articolo 6, paragrafo 1 – Discriminazione fondata sull'età – Contratto di lavoro intermittente che può essere concluso con soggetti con meno di 25 anni di età – Cessazione automatica del contratto di lavoro quando il lavoratore compie 25 anni.

L'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché l'articolo 2, paragrafo 1, l'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una disposizione, quale quella di cui al procedimento principale, che autorizza un datore di lavoro a concludere un contratto di lavoro intermittente con un lavoratore che abbia meno di 25 anni, qualunque sia la natura delle prestazioni da eseguire, e a licenziare detto lavoratore al compimento del venticinquesimo anno, giacché tale disposizione persegue una finalità legittima di politica del lavoro e del mercato del lavoro e i mezzi per conseguire tale finalità sono appropriati e necessari.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=192986&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=777339#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Michal Bobek presentate il 23 marzo 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=189188&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=55782#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 5 luglio 2017, C-190/16, *Werner Fries contro Lufthansa CityLine GmbH*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal *Bundesarbeitsgericht* (Corte federale del lavoro, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (UE) n. 1178/2011 – Allegato I, punto FCL.065, lettera b) – Divieto per i titolari di una licenza di pilota che abbiano raggiunto i 65 anni di età anni di operare come piloti di un aeromobile in attività nel trasporto aereo commerciale – Validità – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 15 – Libertà professionale – Articolo 21 – Parità di trattamento – Discriminazione fondata sull'età – Trasporto aereo commerciale – Nozione

1) L'analisi della prima e della seconda questione non ha evidenziato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità del punto FCL.065, lettera b), dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, alla luce dell'articolo 15, paragrafo 1, o dell'articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

2) Il punto FCL.065, lettera b), dell'allegato I del regolamento n. 1178/2011 deve essere interpretato nel senso che esso non vieta al titolare di una licenza di pilota che abbia raggiunto i 65 anni di età né di operare come pilota in voli senza carico o in voli di trasferimento, effettuati nell'ambito dell'attività commerciale di un vettore, senza trasporto di passeggeri, merci o posta, né di operare come istruttore e/o esaminatore a bordo di un aeromobile, senza far parte dell'equipaggio di condotta di volo.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=192366&pageIndex=0&doclang=IT&mode=>

[req&dir=&occ=first&part=1&cid=1431893#ctx1](http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=1431893#ctx1)

—

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 18 luglio 2017, C-566/15, *Konrad Erzberger contro TUI AG, con l'intervento di: Vereinigung Cockpit eV, Betriebsrat der TUI AG/TUI Group Services GmbH, Frank Jakobi, Andreas Barczewski, Peter Bremme, Dierk Hirschel, Michael Pönipp, Wilfried H. Rau, Carola Schwirn, Anette Stempel, Ortwin Strubelt, Marcell Witt, Wolfgang Flintermann, Stefan Weinhofer, ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal *Kammergericht* (Tribunale superiore del Land di Berlino, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei lavoratori – Divieto di discriminazione – Elezioni dei rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza di una società – Normativa nazionale che limita il diritto di voto attivo e passivo ai soli lavoratori degli stabilimenti situati nel territorio nazionale.

L'articolo 45 TFUE dev'essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, in virtù della quale i lavoratori occupati presso gli stabilimenti di un gruppo situati nel territorio di detto Stato membro sono privi del diritto di voto attivo e passivo alle elezioni dei rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza della società capogruppo, stabilita nel citato Stato membro, nonché, se del caso, del diritto di esercitare o di continuare ad esercitare le funzioni di rappresentante in seno a detto consiglio, allorché tali lavoratori lasciano il proprio posto di lavoro in uno dei citati stabilimenti per essere occupati presso una società partecipata appartenente al medesimo gruppo e stabilita in un altro Stato membro.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=192888&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1164059#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Oe presentate il 4 maggio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=190334&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=55782#ctx1>

Trasferimento di imprese

Sentenza della Corte (Ottava Sezione), 20 luglio 2017, C-416/16, *Luís Manuel Piscarreta Ricardo contro Portimão Urbis EM SA, in liquidazione, Município de Portimão, Emarp – Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão EM SA*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal *Tribunal Judicial da Comarca de Faro* (Tribunale distrettuale di Faro, Portogallo)

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2001/23 – Articolo 1, paragrafo 1, lettera b) – Articolo 2, paragrafo 1, lettera d) – Trasferimenti di imprese – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Ambito di applicazione – Nozioni di “lavoratore” e di “trasferimento di stabilimento”.

1) L'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, dev'essere interpretato nel senso che una situazione nella quale un'impresa comunale, il cui unico azionista è un comune, è sciolta mediante delibera dell'organo esecutivo di tale comune, e le cui attività sono trasferite in parte a detto comune, per essere esercitate direttamente da quest'ultimo, e in parte a un'altra impresa comunale ricostituita a tal fine, di cui questo stesso comune è parimenti unico azionista, rientra nel campo di applicazione della suddetta direttiva, a condizione che l'identità dell'impresa di cui trattasi sia

conservata dopo il trasferimento, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare.

2) Una persona, quale il ricorrente nel procedimento principale, che, per via della sospensione del suo contratto di lavoro, non si trova nell'esercizio effettivo delle sue funzioni, rientra nella nozione di «lavoratore», ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2001/23, allorché risulta essere tutelata come lavoratore dalla legislazione nazionale in questione, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare. Fatta salva tale verifica, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, i diritti e gli obblighi derivanti dal suo contratto di lavoro devono essere considerati trasferiti al cessionario, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=193033&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=777339#ctx1>

Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 26 luglio 2017, C-175/16, *Hannele Hälvä, Sari Naukkarinen, Pirjo Paajanen, Satu Pük contro SOS-Lapsikylä ry*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal *Korkein oikeus* (Corte suprema, Finlandia)

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 17 – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell'orario di lavoro – Indennità complementari – Associazione di tutela dell'infanzia – “Genitori del villaggio dei bambini” – Assenza temporanea dei “genitori” titolari – Lavoratrici impiegate in veste di “genitori” sostituti – Nozione

L'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile ad un'attività subordinata, come quella di cui al procedimento principale, consistente nell'accudire bambini nelle condizioni di un ambiente familiare, in sostituzione della persona incaricata in via principale di tale missione, qualora non sia dimostrato che l'orario di lavoro, nel suo complesso, non sia misurato o predeterminato o che possa essere stabilito dal lavoratore stesso, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=193217&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=777339#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato Generale Melchior Wathelet presentate il 6 aprile 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=189661&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=55782#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 giugno 2017, C-126/16, *Federatie Nederlandse Vakvereniging, Karin van den Burg-Vergeer, Lyoba Tanja Alida Kukupessy, Danielle Paase-Teenwen, Astrid Johanna Geertruda Petronelle Schenk contro Smallsteps BV*.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da *Rechtbank Midden-Nederland* (Tribunale dei Paesi Bassi Centrali)

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2001/23/CE – Articoli da 3 a 5 – Trasferimenti d'impresa – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Eccezioni – Procedura d'insolvenza – “pre-pack” – Sopravvivenza di un'impresa – Nozione.

La direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento

delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, e in particolare il suo articolo 5, paragrafo 1, deve essere interpretata nel senso che la tutela dei lavoratori garantita dagli articoli 3 e 4 di tale direttiva permane in una situazione, come quella di cui al procedimento principale, in cui un'impresa sia trasferita in seguito ad una dichiarazione di fallimento nell'ambito di un *pre-pack*, preparato anteriormente a detta dichiarazione e realizzato immediatamente dopo la pronuncia di fallimento, nell'ambito del quale, in particolare, un «curatore designato», nominato da un giudice, esamina le possibilità di un'eventuale prosecuzione delle attività dell'impresa ad opera di un terzo e prepara azioni da svolgere subito dopo la pronuncia di fallimento per realizzare tale prosecuzione, e inoltre che non è rilevante, a tal riguardo, che l'obiettivo perseguito da tale operazione di *pre-pack* miri anche a massimizzare gli introiti della cessione per l'insieme dei creditori dell'impresa in oggetto.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192065&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=597855>

Conclusioni dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi presentate il 29 marzo 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189328&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=597855>

Area Tributaria

Controlli sul denaro contante

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 maggio 2017, C-17/16, *Oussama El Dakkak, Intercontinental SARL contro Administration des douanes et des droits indirects*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla *Cour de cassation* (Corte di cassazione, Francia)

Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1889/2005 – Controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione europea o in uscita dalla stessa – Articolo 3, paragrafo 1 – Persona fisica in entrata o in uscita dall'Unione – Obbligo di dichiarazione – Zona internazionale di transito dell'aeroporto di uno Stato membro

L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa, deve essere interpretato nel senso che l'obbligo di dichiarazione previsto da detta disposizione si applica nella zona internazionale di transito di un aeroporto di uno Stato membro.

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=190321&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1105921#ctx1>

Cooperazione amministrativa nel settore fiscale

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 maggio 2017, C-682/15, *Berlioz Investment Fund SA contro Directeur de l'administration des contributions directes*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla *Cour administrative* (Corte amministrativa, Lussemburgo)

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/16/UE – Cooperazione amministrativa nel settore fiscale – Articolo 1, paragrafo 1 – Articolo 5 – Richiesta di informazioni rivolta ad un terzo – Diniego di risposta – Sanzione – Nozione di “prevedibile pertinenza” delle informazioni richieste – Controllo dell'autorità interpellata – Sindacato giurisdizionale – Portata – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 51 – Attuazione del diritto dell'Unione – Articolo 47 – Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo – Accesso del giudice e del terzo alla richiesta di informazioni rivolta dall'autorità richiedente

1) L'articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro attua il diritto dell'Unione, nell'accezione di tale disposizione, – e che, di conseguenza, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea risulta applicabile – quando attraverso la propria normativa commina una sanzione pecuniaria a carico di un amministrato che si rifiuti di fornire informazioni nel contesto di uno scambio tra autorità tributarie, fondato, segnatamente, sulle disposizioni della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla

cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE.

2) L'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che un amministrato, cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria per inottemperanza ad una decisione amministrativa che gli ingiunge di fornire informazioni nel contesto di uno scambio tra amministrazioni tributarie nazionali in forza della direttiva 2011/16, è legittimato a contestare la legittimità di tale decisione.

3) L'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 5 della direttiva 2011/16 devono essere interpretati nel senso che la «prevedibile pertinenza» delle informazioni richieste da uno Stato membro a un altro Stato membro costituisce una condizione che la richiesta di informazioni deve soddisfare per essere idonea a innescare in capo allo Stato membro interpellato l'obbligo di rispondervi e, di riflesso, rappresenta una condizione di legittimità della decisione di ingiunzione rivolta da tale Stato membro a un amministrato e della misura sanzionatoria inflitta a quest'ultimo per inosservanza di tale decisione.

4) L'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 5 della direttiva 2011/16 devono essere interpretati nel senso che la verifica dell'autorità interpellata, adita con una richiesta di informazioni proveniente dall'autorità richiedente in forza di tale direttiva, non si limita alla regolarità formale di detta richiesta, ma deve consentire a tale autorità interpellata di assicurarsi che le informazioni domandate non siano prive di qualsiasi prevedibile pertinenza alla luce dell'identità del contribuente coinvolto e di quella del terzo eventualmente informato, nonché delle esigenze dell'indagine tributaria in questione. Le medesime disposizioni della direttiva 2011/16 e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che, nell'ambito di un ricorso proposto da un amministrato avverso una misura sanzionatoria inflittagli dall'autorità interpellata per inottemperanza ad una decisione di ingiunzione adottata da quest'ultima in seguito a una richiesta di informazioni rivolta dall'autorità richiedente in forza della direttiva 2011/16, il

giudice nazionale dispone, oltre che di una competenza a modificare la sanzione inflitta, di una competenza a verificare la legittimità di tale decisione di ingiunzione. Per quanto riguarda la condizione di legittimità di detta decisione consistente nella prevedibile pertinenza delle informazioni richieste, il sindacato giurisdizionale si limita alla verifica dell'assenza manifesta di siffatta pertinenza.

5) L'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro interpellato, nell'ambito dell'esercizio del proprio sindacato giurisdizionale, deve avere accesso alla richiesta di informazioni rivolta dallo Stato membro richiedente allo Stato membro interpellato. Per contro, l'amministrato interessato non dispone di un diritto di accesso alla richiesta di informazioni nella sua interezza, richiesta che rimane un documento segreto, conformemente all'articolo 16 della direttiva 2011/16. Allo scopo di far esaminare pienamente la sua causa quanto all'assenza di prevedibile pertinenza delle informazioni richieste è sufficiente, in linea di principio, che egli disponga delle informazioni contemplate all'articolo 20, paragrafo 2, di tale direttiva.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=190721&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1105921#cx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Melchior Wathelet Presentate il 10 gennaio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=186677&pageIndex=0&doclang=FI&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1105921>

Fiscalità generale

Sentenza della Corte (Nona Sezione), 26 luglio 2017, C-519/16, *Superfoz – Supermercados Lda contro Fazenda Pública*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal *Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra* (tribunale amministrativo e fiscale di Coimbra, Portogallo)

Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Regolamento (CE) n. 882/2004 – Controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti – Finanziamento dei controlli ufficiali – Articoli 26 e 27 – Fiscalità generale – Diritti o tasse – Tassa a carico degli stabilimenti commerciali del settore alimentare.

Gli articoli 26 e 27 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, come modificato dal regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, devono essere interpretati nel senso che non ostano all'imposizione di una tassa, quale quella di cui al procedimento principale, ai soli stabilimenti commerciali al dettaglio di prodotti alimentari, senza che il gettito di tale tassa serva a finanziare specificamente i controlli ufficiali realizzati a causa o a favore di tali soggetti passivi.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=193209&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=729694#ctx1>

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 29 giugno 2017, C-288/16, «L.Č.» *IK contro Valsts ieņēmumu dienests*.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Augustākā tiesa* (Corte Suprema, Lettonia)

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2006/112/CE – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Articolo 146, paragrafo 1, lettera e) – Esenzioni all'esportazione – Prestazioni di servizi direttamente connesse alle esportazioni o alle importazioni di beni – Nozione.

L'articolo 146, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l'esenzione prevista da tale disposizione non si applica ad una prestazione di servizi, come quella oggetto del procedimento principale, relativa a un'operazione di trasporto di beni verso un paese terzo, laddove tali servizi non siano forniti direttamente al mittente o al destinatario di detti beni.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192246&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=593281>

Sentenza della Corte (Nona Sezione), 6 luglio 2017, C-392/16, *Dumitru Marcu contro Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dalla *Curtea de Apel București* (Corte d'appello di Bucarest, Romania)

Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 199, paragrafo 1, lettera c) – Mancata registrazione ai fini dell'IVA – Inversione contabile – Carattere ipotetico

della questione pregiudiziale – Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Curtea de Apel București* (Corte d'appello di Bucarest, Romania) è irricevibile.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=192406&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1431893#cx1>

–

Sentenza della Corte (Settima Sezione), 6 luglio 2017, C-254/16, *Glencore Agriculture Hungary Kft., già Glencore Grain Hungary Kft., contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal *Fővárosi Közigazgatási és Munkaiügyi Bíróság* (Tribunale amministrativo e del lavoro di Budapest, Ungheria)

Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 183 – Principio della neutralità fiscale – Detrazione dell'imposta assolta a monte – Rimborso dell'eccedenza di IVA – Procedura di controllo – Ammenda irrogata al soggetto passivo nel corso di una procedura siffatta – Proroga del termine di rimborso – Esclusione del versamento degli interessi di mora

Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, ai sensi della quale, quando l'amministrazione tributaria avvia una procedura di verifica fiscale ed è irrogata un'ammenda a un soggetto passivo per mancata cooperazione, la data del rimborso dell'eccedenza di imposta sul valore aggiunto può essere differita sino alla notifica, a tale soggetto passivo, del verbale della suddetta verifica e può essere negato il versamento degli interessi di mora, anche allorché la durata della procedura di verifica fiscale è eccessiva e non è interamente imputabile alla condotta del soggetto passivo.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=192405&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1431893#cx1>

–

Sentenza della Corte (Nona Sezione), 26 luglio 2017, C-386/16, *«Toridas» UAB contro Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, con l'intervento di: Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal *Lietuvos vyriausybės administracinis teismas* (Corte amministrativa suprema della Lituania)

Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 138, paragrafo 1 – Qualificazione di un'operazione quale cessione intracomunitaria – Esenzione delle cessioni intracomunitarie di beni – Intenzione dell'acquirente di rivendere i beni acquistati ad un soggetto passivo in un altro Stato membro prima del loro trasporto fuori dal territorio del primo Stato membro – Eventuale incidenza della trasformazione di una parte dei beni prima della loro spedizione

1) L'articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, la cessione di beni da parte di un soggetto passivo stabilito in un primo Stato membro non è esentata dall'imposta sul valore aggiunto in base alla suddetta disposizione nel caso in cui, prima di concludere tale operazione di cessione, l'acquirente, identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in un secondo Stato membro, informi il fornitore del fatto che i beni saranno immediatamente rivenduti a un soggetto passivo stabilito in un terzo Stato membro, prima di farli uscire dal primo Stato membro e trasportarli a destinazione presso tale terzo

soggetto passivo, purché tale seconda cessione sia stata effettivamente realizzata e i beni siano stati in seguito trasportati dal primo Stato membro a destinazione dello Stato membro del terzo soggetto passivo. L'identificazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto del primo acquirente in uno Stato membro differente da quello del luogo della prima cessione o da quello del luogo dell'acquisizione finale non è un criterio di qualificazione di un'operazione intracomunitaria, e, di per sé, non è un elemento di prova sufficiente a dimostrare il carattere intracomunitario di un'operazione.

2) Ai fini dell'interpretazione dell'articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, una trasformazione dei beni, durante una catena di due successive cessioni, come quella di cui al procedimento principale, sulla base delle istruzioni dell'acquirente intermediario ed effettuata prima del trasporto verso lo Stato membro dell'acquirente finale, non incide sulle condizioni dell'eventuale esenzione della prima cessione, allorché tale trasformazione è posteriore alla prima cessione.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=193212&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=777339#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 13 luglio 2017, C-633/15, *London Borough of Ealing contro Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal *First-tier Tribunal (Tax Chamber)* [Tribunale di primo grado (sezione tributaria), Regno Unito]

Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Esenzioni delle prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport – Articolo 133 – Esclusione dell'esenzione in caso di rischio di distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA

– Prestazioni di servizi effettuate da parte di enti di diritto pubblico senza fini di lucro.

1) L'articolo 133, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro che subordini all'osservanza della condizione prevista all'articolo 133, primo comma, lettera d), di detta direttiva la concessione dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) a enti di diritto pubblico che forniscono prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della stessa direttiva, pur se, da un lato, al 1° gennaio 1989, il suddetto Stato membro non assoggettava tutte le predette prestazioni di servizi all'IVA e, dall'altro, le prestazioni di servizi considerate non erano esenti da IVA prima che fosse imposta l'osservanza della condizione in esame.

2) L'articolo 133, secondo comma, della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, nella parte in cui subordina all'osservanza della condizione prevista all'articolo 133, primo comma, lettera d), di tale direttiva la concessione dell'esenzione dall'IVA agli enti di diritto pubblico senza fini di lucro che forniscono prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera m), di detta direttiva, senza applicare la stessa condizione anche agli organismi senza fini di lucro diversi dagli enti di diritto pubblico che effettuano siffatte prestazioni di servizi.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=192690&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1164059#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Melchior Wathelet presentate il 21 dicembre 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186510&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=464696>

Parte II - *Questioni pendenti*

Area Civile

Assicurazione per la responsabilità civile per gli autoveicoli

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Audiencia Provincial de Albacete* (Spagna) il 15 giugno 2016 – *José Luis Núñez Torreiro / Seguros Chartis Europe S.A.* (Causa C-334/16)

Questioni pregiudiziali:

Se la nozione di «circolazione dei veicoli» — o «fatto relativo alla circolazione» — come rischio dell'assicurazione della responsabilità civile per l'uso e la circolazione di veicoli a motore, cui fa riferimento la normativa dell'Unione (in particolare la direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, all'articolo 3) (1) possa essere definita dalla normativa nazionale di uno Stato membro in modo diverso rispetto alla normativa dell'Unione.

In caso affermativo, se detta nozione possa escludere (oltre a determinate persone, targhe o tipi di veicoli, secondo quanto previsto dall'articolo 5, paragrafi 1 e 2, della direttiva in questione) casi di circolazione a seconda del luogo in cui essa è realizzata, come ad esempio strade o terreni «non adatti» alla circolazione.

Se, analogamente, possano escludersi dalla nozione di «fatto relativo alla circolazione» determinate attività del veicolo connesse alla sua finalità (come l'uso a scopo sportivo, industriale o agricolo) o all'intenzione del conducente (come la commissione di un delitto doloso con l'uso del veicolo).

(1) Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli

e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 263, pag. 11).

Conclusioni dell'Avvocato generale Yves Bot presentate il 14 giugno 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=191775&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=459481>

Cittadinanza dell'Unione

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *High Court of Justice (England and Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)* (Regno Unito) il 21 marzo 2016 – *Toufik Lounes / Secretary of State for the Home Department* (Causa C-165/16)

Questioni pregiudiziali:

Se, qualora una cittadina spagnola e dell'Unione:

i) si rechi nel Regno Unito, esercitando il proprio diritto di libera circolazione ai sensi della direttiva 2004/38/CE (1),

ii) soggiorni nel Regno Unito, esercitando il proprio diritto ai sensi dell'articolo 7 o dell'articolo 16 della direttiva 2004/38/CE,

iii) acquisisca successivamente la cittadinanza britannica, in aggiunta alla cittadinanza spagnola, divenendo così titolare di doppia cittadinanza, e

iv) alcuni anni dopo aver acquisito la cittadinanza britannica, contragga matrimonio con un cittadino di un paese terzo con il quale risiede nel Regno Unito,

essa – residente nel Regno Unito e in possesso sia della cittadinanza spagnola sia di quella britannica – e il suo coniuge siano entrambi beneficiari della direttiva 2004/38/CE, ai sensi del suo articolo 3, paragrafo 1.

(1) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77).

Conclusioni dell'Avvocato generale Yves Bot presentate il 30 maggio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%22rinvio%2Bpregiudiziale%22&docid=191183&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=411345#ctx1>

Concorrenza

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Juzgado Contencioso-Administrativo* n. 4 de Murcia (Spagna) il 25 maggio 2016 – *Europamur Alimentación S.A. / Dirección General de Consumo, Comercio y Artesanía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia* (Causa C-295/16)

Questioni pregiudiziali:

Se la direttiva 2005/29/CE 1, relativa alle pratiche commerciali sleali, debba essere interpretata nel senso che osta a una disposizione nazionale come l'articolo 14 della Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista [legge 7/1996 del 15 gennaio 1996, recante disciplina del commercio al dettaglio], che è più restrittiva della direttiva medesima, in quanto vieta ab initio la vendita

sottocosto – anche da parte dei grossisti –, qualificando tale pratica come un illecito amministrativo, e di conseguenza la sanziona, tenuto conto del fatto che, oltre all'obiettivo di regolazione dei mercati, la legge spagnola mira a tutelare gli interessi dei consumatori.

Se la direttiva 2005/29/CE debba essere interpretata nel senso che osta al citato articolo 14 della LOCM, anche se la disposizione nazionale permette di derogare al divieto generale di vendita sottocosto nei casi in cui i) l'autore della violazione dimostri che la vendita sottocosto mirava a raggiungere i prezzi praticati da uno o più concorrenti che potevano pregiudicare considerevolmente le sue vendite o ii) si tratti di prodotti deperibili con scadenza ravvicinata.

(1) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno, che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149, pag. 22).

Conclusioni dell'Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe presentate il 29 giugno 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%22rinvio%2Bpregiudiziale%22&docid=192252&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=411345#ctx1>

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Oberlandesgericht Frankfurt am Main* (Germania) il 25 aprile 2016 – *Coty Germany GmbH / Parfümerie Akzente GmbH* (Causa C-230/16)

Questioni pregiudiziali:

Se i sistemi di distribuzione selettiva, diretti alla distribuzione di prodotti di lusso e di prestigio e finalizzati primariamente a garantire un'«immagine di lusso» dei suddetti prodotti

possano costituire un elemento di concorrenza compatibile con l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se costituisca un elemento di concorrenza compatibile con l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE il divieto generale imposto ai membri di un sistema di distribuzione selettiva operanti nel commercio al dettaglio di servirsi, per le vendite a mezzo Internet, di imprese terze identificabili senza che rilevi, nel caso specifico, il mancato soddisfacimento dei legittimi requisiti di qualità posti dal produttore.

Se l'articolo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 330/2010 debba essere interpretato nel senso che un divieto imposto ai membri di un sistema di distribuzione selettiva operanti nel commercio al dettaglio, di servirsi, per le vendite a mezzo Internet, di imprese terze identificabili costituisca una restrizione per oggetto della clientela del distributore al dettaglio.

Se l'articolo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 330/2010 debba essere interpretato nel senso che un divieto imposto ai membri di un sistema di distribuzione selettiva operanti nel commercio al dettaglio, di servirsi, per le vendite a mezzo Internet, di imprese terze identificabili costituisca una restrizione per oggetto delle vendite passive agli utenti finali.

1 Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 102, pag. 1).

Conclusioni dell'Avvocato generale Nils Wahl presentate il 26 luglio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%22rinvio%2Bpregiudiziale%22&docid=193231&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=411345#ctx1>

Concorrenza sleale

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona* (Spagna) il 7 agosto 2015 – *Asociación Profesional Élite Taxi / Uber Systems Spain, S.L.* (Causa C-434/15)

Questioni pregiudiziali:

Atteso che l'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, esclude le attività di trasporto dall'ambito di applicazione di tale direttiva, se l'attività di intermediazione tra il proprietario di un veicolo e la persona che deve effettuare spostamenti all'interno di una città, attività che la convenuta svolge con fini di lucro e attraverso la gestione di mezzi informatici — interfaccia e applicazione di programmi informatici («smartphone e piattaforme tecnologiche», usando i termini della convenuta) — che consentono a tali persone di mettersi in contatto, debba essere considerata una mera attività di trasporto, un servizio elettronico di intermediazione o un servizio della società dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

Con riguardo alla determinazione della natura giuridica di tale attività [] se essa possa essere parzialmente considerata un servizio della società dell'informazione e, in caso affermativo, se il servizio [OR 7] elettronico di intermediazione debba beneficiare del principio di libera prestazione dei servizi garantito dal diritto dell'Unione, in particolare dall'articolo 56 TFUE e dalle direttive 2006/123/CE e 2000/31/CE (3).

Qualora si ritenesse che il servizio prestato dalla UBER SYSTEMS SPAIN, S.L. non sia un servizio di trasporto e rientri quindi nelle ipotesi contemplate dalla direttiva 2006/123, se il contenuto dell'articolo 15 della legge sulla concorrenza sleale — relativo alla violazione

delle norme che disciplinano l'attività concorrenziale — sia contrario alla direttiva 2006/123, in particolare al suo articolo 9 relativo alla libertà di stabilimento e ai regimi di autorizzazione, laddove rinvia a leggi o a norme giuridiche interne senza tenere conto del fatto che il regime per il rilascio delle licenze, delle autorizzazioni o dei permessi non può essere in alcun modo restrittivo o sproporzionato, ossia non può ostacolare in maniera irragionevole il principio della libertà di stabilimento.

Per il caso in cui si confermasse che la direttiva 2000/31/CE è applicabile al servizio prestato dalla UBER SYSTEM SPAIN, S.L., se le restrizioni imposte da uno Stato membro alla libera prestazione di un servizio elettronico di intermediazione proveniente da un altro Stato membro, vuoi subordinando la prestazione del servizio al rilascio di un'autorizzazione o di una licenza, vuoi sotto forma di un provvedimento giudiziale di cessazione della prestazione del servizio elettronico di intermediazione pronunciato sul fondamento della normativa nazionale in materia di concorrenza sleale, costituiscono misure valide in deroga all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31/CE ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, di tale direttiva.

1 GU L 376, pag. 36.

2 GU L 204, pag. 37.

3 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178, pag. 1).

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate l'11 maggio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%22rinvio%2Bpregiudiziale%22&docid=190593&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=411345#ctx1>

Contratti dei consumatori

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Judecătoria Câmpulung* (Romania) il 23 novembre 2015 – *Dumitru Gavrilescu, Liana Gavrilescu / SC Volksbank România SA, SC Volksbank România SA – sucursala Câmpulung* (Causa C-627/15)

Questioni pregiudiziali:

Si stabilisca se l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori¹, debba essere interpretato nel senso che nell'ambito delle espressioni «oggetto principale del contratto» e «perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro» rientra una clausola, inclusa in un contratto di credito stipulato in valuta estera tra un professionista e un consumatore e che non è stata oggetto di negoziato individuale, sulla base della quale, per la restituzione delle rate del mutuo, il debitore è tenuto a farsi carico in via esclusiva del «rischio di valuta», consistente nel potenziale effetto negativo costituito dall'aumento dell'obbligo mensile di pagamento generato dalla fluttuazione dei tassi di cambio della valuta e che dovrebbe sopportare in conseguenza della stipulazione del credito e del rimborso dell'erogazione degli importi sulla base del contratto di credito in una valuta diversa dalla valuta nazionale rumena.

Se, in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, deve intendersi che l'obbligo del consumatore di sopportare, in occasione della restituzione del mutuo, la differenza risultante dall'aumento del tasso di cambio della valuta nella quale il mutuo è stato concesso (CHF) rappresenta una remunerazione la cui congruità in relazione al servizio prestato non può essere esaminata al fine di valutarne il carattere abusivo.

Qualora la risposta alla domanda precedente sia nel senso che una clausola siffatta non è sottratta alla valutazione del carattere abusivo, se si possa considerare che detta clausola soddisfa i requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza previsti dalla direttiva in parola, consentendo al consumatore di poter

prevedere, sulla base di criteri chiari e comprensibili, le conseguenze derivanti da tale clausola per quanto lo riguarda.

Se una clausola contrattuale come quella cui al [punto] 4.2 delle Condizioni generali del contratto, secondo la quale alla banca, relativamente ad un credito concesso in CHF, è riconosciuto il diritto di convertirlo in valuta nazionale in condizioni di fluttuazione, al rialzo, del tasso di cambio, superando il 10 %, rispetto al valore del tasso stesso alla data di sottoscrizione del contratto, al fine di evitare che prosegua l'aumento dell'esposizione al rischio di valuta, senza che un diritto analogo sia riconosciuto al consumatore, rientra nell'ambito di tutela della direttiva 93/13 oppure se sia sottratta alla valutazione del carattere abusivo.

1 GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.

Conclusioni dell'Avvocato generale Nils Wahl presentate il 14 settembre 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%22rinvio%2Bpregiudiziale%22&docid=194437&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=411345#ctx1>

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Juzgado de Primera Instancia n. 1 de Jerez de la Frontera* (Spagna) il 16 novembre 2015 – *Banco Santander, S.A. / Cristobalina Sánchez López* (Causa C-598/15)

Questioni pregiudiziali:

Se sia contrari[a] alle citate disposizioni della direttiva [93/13/CEE] 1 e alla finalità di quest'ultima una normativa nazionale che stabilisce una procedura come quella prevista dall'articolo 250, paragrafo 1, punto 7, della Ley de Enjuiciamiento Civil (codice di procedura civile), che obbliga il giudice nazionale a disporre con sentenza la consegna di un'abitazione esecutata al soggetto che ne ha ottenuto l'aggiudicazione nell'ambito di un procedimento di esecuzione stragiudiziale, allorché[,] in virtù del regime vigente contenuto nell'articolo 129 della Ley Hipotecaria (legge

sull'ipoteca), come modificata dalla legge 1/2000, dell'8 gennaio 2000, e negli articoli da 234 a 236-0 del Reglamento Hipotecario (regolamento in materia di ipoteca), come modificato dal regio decreto 290/1992, il giudice non abbia potuto esercitare d'ufficio un controllo sulle clausole abusive e il debitore sia stato privato della possibilità di presentare un'efficace opposizione sulla base di tale motivo[.] vuoi in seno alla procedura di esecuzione stragiudiziale vuoi nell'ambito di un procedimento giurisdizionale indipendente.

Se sia contrari[a] alle citate disposizioni della direttiva [93/13/CEE] e alla finalità di quest'ultima una norma come la quinta disposizione transitoria della legge 1/2013[,] in base alla quale il notaio può sospendere un procedimento stragiudiziale di esecuzione ipotecaria avviato prima dell'entrata in vigore della legge 1/2013, solo qualora risulti che il consumatore ha presentato un ricorso contestando una clausola abusiva del contratto di mutuo ipotecario che costituisce il fondamento della vendita stragiudiziale o che determina l'importo esigibile in fase di esecuzione, sempreché il consumatore abbia proposto detto ricorso entro un mese dalla pubblicazione della legge 1/2013, senza prevedere che detto termine sia notificato al consumatore in mano propria, e comunque prima che il notaio abbia aggiudicato l'immobile.

Se le citate disposizioni della direttiva [93/13/CEE], la finalità di quest'ultima e l'obbligo ivi stabilito, che impone ai giudici nazionali di esaminare d'ufficio il carattere abusivo delle clausole inserite nei contratti con i consumatori, senza che sia necessaria un'istanza del consumatore, debbano essere interpretati nel senso che permettono al giudice nazionale[,] nell'ambito di un procedimento come quello previsto dall'articolo 250, paragrafo 1, punto 7, della Ley de Enjuiciamiento Civil o del procedimento di «vendita stragiudiziale» disciplinato dall'articolo 129 della Ley Hipotecaria, di disapplicare il diritto nazionale ogniqualvolta osti a tale controllo giurisdizionale d'ufficio, in considerazione della chiarezza inequivocabile delle pertinenti disposizioni della direttiva e della reiterata

giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in merito all'obbligo dei giudici nazionali di rilevare d'ufficio la presenza di clausole abusive nell'ambito delle controversie che riguardano contratti conclusi con i consumatori.

Se sia contrari[a] alle citate disposizioni della direttiva [93/13/CEE] e alla finalità di quest'ultima una norma nazionale come l'articolo 129 della Ley Hipotecaria (legge sull'ipoteca), come modificata dalla legge 1/2013, che prevede come unici rimedi efficaci per la protezione dei diritti dei consumatori sanciti dalla direttiva, e in relazione alle procedure stragiudiziali di esecuzione ipotecaria che coinvolgono i consumatori, la mera facoltà del notaio di avvisare questi ultimi sull'esistenza di clausole abusive, o la possibilità che il debitore-consumatore esecutato con procedura stragiudiziale proponga ricorso in un procedimento giurisdizionale indipendente prima che il notaio abbia aggiudicato il fondo esecutato.

Se sia contrari[a] alle citate disposizioni della direttiva [93/13/CEE] e alla finalità di quest'ultima una norma nazionale come l'articolo 129 della Ley Hipotecaria, come modificata dalla legge 1/2013, e gli articoli da 234 a 236 del Reglamento Hipotecario (regolamento sull'ipoteca), come modificato dal Regio decreto 290/1992, che istituisce una procedura di esecuzione stragiudiziale dei contratti di mutuo ipotecario stipulati tra un professionista e un consumatore, che non prevedono alcuna possibilità di operare un controllo giudiziario d'ufficio sulle clausole abusive.

1 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).

Conclusioni dell'Avvocato generale Nils Wahl presentate il 29 giugno 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%22rinvio%2Bpregiudiziale%2&docid=192249&pageIndex=0&doclang=it&>

[mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=411345#ctx1](http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%22rinvio%2Bpregiudiziale%2&docid=192249&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=411345#ctx1)

Cooperazione giudiziaria in materia civile

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Oberlandesgericht Düsseldorf* (Germania) il 16 giugno 2016 – *Hanssen Beleggingen BV / Tanja Prast-Knippling* (Causa C-341/16)

Questione pregiudiziale:

Se la nozione di controversia «in materia di registrazione o di validità di (...) marchi» di cui all'articolo 22, n. 4, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ¹, ricomprenda parimenti il ricorso proposto contro la formale titolare di un marchio iscritta nel registro marchi del Benelux e teso ad ottenere il rilascio di dichiarazione, da parte della resistente, nei confronti dell'ufficio marchi del Benelux, di non aver alcun diritto sul marchio in questione e di rinunciare alla registrazione come titolare del detto marchio medesimo.

Conclusioni dell'Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe presentate il 13 luglio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192710&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=459481>

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Oberlandesgerichts München* (Germania) il 6 luglio 2016 – *Soha Sahyouni / Raja Mamisch* (Causa C-372/16)

Questioni pregiudiziali:

1. Se l'ambito di applicazione di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all'attuazione di una

cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (GU L 343, pag. 10), si estenda anche nei casi di cosiddetta separazione privata, intervenuta, nel caso di specie, mediante dichiarazione unilaterale di uno dei coniugi dinanzi a un tribunale religioso in Siria sulla base della sharia.

2. In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Qualora trovi applicazione il regolamento (UE) n. 1259/2010, se [nell'ambito dell'esame] del suo articolo 10, nei casi di cosiddetta separazione privata,

(1) occorra fondarsi in astratto su un confronto dal quale risulti che la legge applicabile a norma dell'articolo 8 riconosce il diritto di accedere al divorzio anche all'altro coniuge, ma lo subordina — in ragione del sesso di tale coniuge — a condizioni procedurali e sostanziali diverse da quelle vevoli per l'accesso al divorzio del primo coniuge,

oppure

(2) se l'applicabilità della disposizione sia subordinata alla condizione che l'applicazione della legge straniera astrattamente discriminatoria sia anche nel singolo caso — in concreto — discriminatoria.

3. In caso di risposta affermativa alla seconda alternativa della seconda questione:

Se il consenso al divorzio prestato dal coniuge discriminato — anche mediante la sua accettazione di prestazioni compensative — costituisca già un motivo per disapplicare la disposizione sopra citata.

Conclusioni dell'Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe presentate il 14 settembre 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%22rinvio%2Bpregiudiziale%22&docid=194438&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=411345#ctx1>

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim* (Polonia) il 19 aprile 2016 – *Aleksandra Kubicka* (Causa C-218/16)

Questione pregiudiziale:

Se gli articoli 1, paragrafo 2, lettera k), 1, paragrafo 2, lettera l), o 31 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo 1, debbano essere interpretati nel senso che permettono di negare gli effetti reali di un legato per rivendicazione (*legatum per vindicationem*), previsto dalla legge applicabile alla successione, qualora tale legato concerna il diritto di proprietà di un bene immobile situato in uno Stato membro la cui legislazione non conosce l'istituto del legato per rivendicazione ad effetti reali diretti.

1 GU L 2001, pag. 107.

Conclusioni dell'Avvocato generale Yves Bot presentate il 17 maggio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%22rinvio%2Bpregiudiziale%22&docid=190761&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=411345#ctx1>

Diritti fondamentali dell'Unione europea

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Szombathelyi Közigazgatási és Munkaiügyi Bíróság* (Ungheria) il 29 gennaio 2016 – «*SEGRO*» *Kft./Vas Megyei Kormányhivatal Sárovári Járási Földhivatala* (causa C-52/16)

Questioni pregiudiziali:

1) Se gli articoli 49 e 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 17 e 47 della Carta dei diritti

fondamentali dell'Unione europea debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, la quale –senza prendere in considerazione altri criteri – stabilisca l'obbligo di cancellare l'iscrizione dei diritti di usufrutto e di uso gravanti su beni immobili agricoli e registrati a nome di società commerciali o di persone fisiche che non siano parenti stretti del proprietario, senza imporre nel contempo, a favore dei titolari dei diritti di usufrutto e di uso estinti, una compensazione per le perdite patrimoniali che, pur non essendo esigibile nel quadro della liquidazione tra le parti contraenti, tragga origine da contratti validi.

2) Se gli articoli 49 e 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 17 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro la quale –senza prendere in considerazione altri criteri – stabilisca l'obbligo di cancellare l'iscrizione dei diritti di usufrutto e di uso gravanti su beni immobili agricoli e registrati, in virtù di contratti stipulati anteriormente al 30 aprile 2014, a nome di società commerciali o di persone fisiche che non siano parenti stretti del proprietario, e imponga nel contempo, a favore dei titolari dei diritti di usufrutto e di uso estinti, una compensazione per le perdite patrimoniali che, pur non essendo esigibile nel quadro della liquidazione tra le parti contraenti, sia riconducibile a contratti validi.

Conclusioni dell'Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe presentate il 31 maggio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%22rinvio%2Bpregiudiziale%22&docid=191225&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=411345#ctx1>

Diritto d'autore e diritti connessi

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Torino (Italia) il 12 maggio 2016 – *VCAST Limited / R.T.I. SpA* (Causa C-265/16)

Questioni pregiudiziali:

1) Se sia compatibile con il diritto comunitario - in particolare con l'articolo 5, comma 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione¹ (nonché con la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico², nel mercato interno e con il Trattato istitutivo) una disciplina nazionale che vieti all'imprenditore commerciale di fornire ai privati il servizio di videoregistrazione da remoto in modalità cosiddetta cloud computing di copie private relative ad opere protette dal diritto d'autore, mediante un intervento attivo nella registrazione da parte sua, in difetto del consenso del titolare del diritto.

2) Se sia compatibile con il diritto comunitario - in particolare con l'articolo 5, comma 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (nonché con la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno e con il Trattato istitutivo) una disciplina nazionale che consenta all'imprenditore commerciale di fornire ai privati il servizio di videoregistrazione da remoto in modalità cosiddetta cloud computing di copie private relative ad opere protette dal diritto d'autore, pur se ciò comporti un intervento attivo nella registrazione da parte sua, anche in difetto del consenso del titolare del diritto, a fronte di un compenso remuneratorio forfetizzato a favore del titolare

del diritto, assoggettato sostanzialmente a un regime di licenza obbligatoria.

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 7 settembre 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%22rinvio%2Bpregiudiziale%22&docid=194115&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=411345#ctx1>

Libertà di stabilimento

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Conseil d'État* (Francia) il 28 giugno 2016 – *Christian Picart / Ministre des finances et des comptes publics* (Causa C-355/16)

Questioni pregiudiziali:

Se il diritto di stabilimento in qualità di lavoratore autonomo, come definito dagli articoli 1 e 4 dell'accordo del 21 giugno 1999 e dall'articolo 12 del suo allegato I, possa essere considerato equivalente alla libertà di stabilimento garantita alle persone che esercitano un'attività autonoma dall'articolo 43 del Trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

se, in tale ipotesi, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 16 dell'accordo, occorra applicare la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 7 settembre 2006, C-470/04, successiva a detto accordo, nel caso di un cittadino di uno Stato membro che abbia trasferito la propria residenza in Svizzera e che si limiti a conservare le partecipazioni detenute in società soggette al diritto di tale Stato membro, le quali gli conferiscono una sicura influenza sulle decisioni di tali società e gli permettono di determinarne le attività, senza sostenere di avere l'intenzione di esercitare in Svizzera un'attività autonoma diversa da quella esercitata nello Stato membro di cui era cittadino e consistente nella gestione di tali partecipazioni;

se, nell'ipotesi in cui tale diritto non fosse equivalente alla libertà di stabilimento, esso debba essere interpretato nello stesso senso in cui la Corte di giustizia dell'Unione europea ha interpretato la libertà di stabilimento nella sua sentenza del 7 settembre 2006, C-470/04.

Conclusioni dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi presentate il 26 luglio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193235&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=459481>

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 7 giugno 2016 – *Global Starnet Ltd / Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato* (Causa C-322/16)

Questioni pregiudiziali:

In via principale: se l'art. 267, par. 3, del Trattato FUE possa essere interpretato nel senso che non sussiste l'obbligo incondizionato del giudice di ultima istanza di rinvio pregiudiziale di una questione di interpretazione del diritto europeo qualora, nel corso del medesimo giudizio, la Corte costituzionale abbia valutato la legittimità costituzionale della disciplina nazionale, nella sostanza, utilizzando gli stessi parametri normativi di cui si chiede l'interpretazione alla Corte di giustizia, ancorché formalmente diversi perché rivenienti in norme della Costituzione e non dei Trattati europei;

in via subordinata rispetto al primo quesito, per il caso in cui la Corte risolva la questione di interpretazione dell'art. 267, par. 3, nel senso che sia obbligatorio il rinvio pregiudiziale: se le disposizioni ed i principi di cui agli articoli 26 – Mercato interno – 49 – Diritto di stabilimento – 56 – Libertà di prestazione dei servizi – 63 – Libertà di circolazione dei capitali – del Trattato FUE e 16 – Libertà d'impresa – della Carta dei diritti fondamentali UE, nonché il generale principio del legittimo affidamento (che “rientra tra i principi fondamentali dell'Unione”, come affermato dalla Corte di Giustizia con sentenza 14 marzo 2013, C-545/11), ostino alla adozione ed applicazione di una normativa nazionale (art. 1, co. 78, lett. b), nn. 4, 8, 9, 17, 23, 25, della

legge n. 220/2010, che sancisce, anche a carico di soggetti già concessionari nel settore della gestione telematica del gioco lecito, nuovi requisiti ed obblighi per il tramite di un atto integrativo della convenzione già in essere (e senza alcun termine per il progressivo adeguamento).

Conclusioni dell'Avvocato generale Nils Wahl presentate l'8 giugno 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=191319&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=459481>

Marchi

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Juzgado de lo Mercantil n. 8 de Barcelona* (Spagna) il 23 maggio 2016 – *Schweppes S.A. / Exclusiva Ramírez S.L. e altri* (Causa C-291/16)

Questioni pregiudiziali:

Se sia compatibile con l'articolo 36 del Trattato su funzionamento dell'Unione europea 1 con l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE 2 e con l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2436 3 il fatto che il titolare di un marchio in uno o più Stati membri impedisca l'importazione parallela o l'immissione in commercio di prodotti recanti un marchio identico o praticamente identico, di proprietà di un terzo, provenienti da un altro Stato membro, nel caso in cui detto titolare abbia rafforzato un'immagine di marchio globale associato allo Stato membro di origine dei prodotti che intende vietare.

Se sia compatibile con l'articolo 36 del Trattato su funzionamento dell'Unione europea con l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE e con l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2436 la vendita di un prodotto, recante un marchio notorio, all'interno dell'Unione nel caso in cui i titolari del marchio registrato mantengano

un'immagine globale di marchio nell'intero SEE tale da ingenerare confusione nel consumatore medio riguardo all'origine commerciale del prodotto.

Se sia compatibile con l'articolo 36 del Trattato su funzionamento dell'Unione europea, con l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE e con l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2436 il fatto che il titolare di marchi nazionali identici o simili in vari Stati membri si opponga all'importazione in uno Stato membro, in cui è titolare del marchio, di prodotti designati con un marchio identico o simile al suo e provenienti da uno Stato membro in cui non è titolare, quando almeno in un altro Stato membro in cui è titolare del marchio abbia acconsentito, espressamente o tacitamente, all'importazione dei medesimi prodotti.

Se sia compatibile con, l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE, con l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2436 e con l'articolo 36 del Trattato su funzionamento dell'Unione europea il fatto che il titolare A di un marchio X di uno Stato membro si opponga all'importazione di prodotti designati da detto marchio, nel caso in cui tali prodotti provengano da un altro Stato membro in cui è stato registrato un marchio identico a X (Y) da parte di un altro titolare B che lo commercializza e:

- i due titolari A e B intrattengano intensi rapporti commerciali ed economici, sebbene non di stretta dipendenza per lo sfruttamento congiunto del marchio X;

- i due titolari A e B perseguano una strategia di marchio coordinata rafforzando deliberatamente di fronte al pubblico un'apparenza o immagine di marchio unico e globale; o

- i due titolari A e B intrattengano intensi rapporti commerciali ed economici, sebbene non di stretta dipendenza per lo sfruttamento congiunto del marchio X, e perseguano inoltre una strategia di marchio coordinata rafforzando deliberatamente di fronte al pubblico un'apparenza o immagine di marchio unico e globale.

1 GU C 202 del 7.6.2002.

2 Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 25).

3 Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 1).

Conclusioni dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi presentate il 12 settembre 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%22rinvio%2Bpregiudiziale%22&docid=194365&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=411345#ctx1>

-

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Rechtbank Den Haag* (Paesi Bassi) il 21 marzo 2016 – *Christian Louboutin, Christian Louboutin SAS / vanHaren Schoenen BV* (Causa C-163/16)

Questione pregiudiziale:

Se la nozione di forma, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1e, punto iii, della direttiva 2008/95/CE 1 (nelle versioni tedesca, inglese e francese rispettivamente «Form», «shape» e «forme») sia limitata alle caratteristiche tridimensionali del prodotto come contorni, dimensioni e volume (che possono essere espressi in tre dimensioni), oppure se tale disposizione riguardi anche altre caratteristiche (non tridimensionali) del prodotto, come il colore.

1 Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione codificata) (GU 2008, L 299, pag. 25).

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 22 giugno 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%22rinvio%2Bpregiudiziale%22&docid=192069&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=411345#ctx1>

Ordinamento giudiziario

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Supremo Tribunal Administrativo* (Portogallo) il 5 febbraio 2016 – *Associação Sindical dos Juízes Portugueses / Tribunal de Contas* (Causa C-64/16)

Questioni pregiudiziali:

Se, tenuto conto delle esigenze imperative di eliminazione del disavanzo di bilancio eccessivo e dell'assistenza finanziaria disciplinata da disposizioni europee, il principio dell'indipendenza dei giudici, sancito agli articoli 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 1(), nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, debba essere interpretato nel senso che esso osta alle misure di riduzione retributiva applicata ai magistrati in Portogallo, per imposizione unilaterale e costante da parte di altri poteri/organi costituzionali, come risulta dall'articolo 2 della legge n. 75/2014, del 12 settembre

1 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU 2000, C-364, pag. 1).

Conclusioni dell'Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe presentate il 18 maggio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%22rinvio%2Bpregiudiziale%22&docid=190793&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=411345#ctx1>

Protezione internazionale

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Naczelny Sąd Administracyjny* (Polonia) il 19 luglio 2016 – *Soufiane El Hassani / Minister Spraw Zagranicznych* (Causa C-403/16)

Questione pregiudiziale:

Se l'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)¹, tenuto conto del considerando 29 del codice dei visti e dell'articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU 2012, C-326, pagg. da 391 a 407), debba essere interpretato nel senso che esso impone allo Stato membro l'obbligo di garantire un mezzo di impugnazione (ricorso) dinanzi a un organo giurisdizionale.

Conclusioni dell'Avvocato generale Michal Bobek presentate il 7 settembre 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194121&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=451867>

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Bundesverwaltungsgericht* (Germania) il 29 giugno 2016 – *Bundesrepublik Deutschland / Aziz Hasan* (Causa C-360/16)

Questioni pregiudiziali:

In un caso in cui il cittadino di un paese terzo, dopo la presentazione di una seconda domanda di asilo in un altro Stato membro (nella specie: la Germania), sia stato trasferito, a seguito del rigetto in sede giudiziale della sua domanda di sospensione della decisione di trasferimento adottata ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013¹ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 (regolamento Dublino III), verso lo Stato membro inizialmente competente in cui era stata presentata la prima domanda di asilo (nella specie: l'Italia) ed egli sia in seguito rientrato illegalmente nel secondo Stato membro (nella specie: la Germania):

a) Se, in base ai principi del regolamento Dublino III, sia determinante ai fini del

controllo giurisdizionale di una decisione di trasferimento la situazione di fatto al momento del trasferimento, in quanto con il trasferimento effettuato entro i termini la competenza è definitivamente stabilita e pertanto le norme rilevanti in materia di competenza del regolamento Dublino III non sono più applicabili agli eventi successivi, o se si debba tener conto di ulteriori sviluppi per quanto riguarda circostanze rilevanti in generale per la competenza – per esempio la scadenza dei termini per la ripresa in carico o un (nuovo) trasferimento.

b) Se, una volta definita la competenza, sulla base della decisione di trasferimento siano possibili ulteriori trasferimenti nello Stato membro inizialmente competente e se tale Stato membro resti obbligato ad accogliere il cittadino di un paese terzo.

Qualora la competenza non venga determinata in modo definitivo con il trasferimento: quale delle disposizioni sotto riportate si applichi in un simile caso a una persona ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) o d), del regolamento Dublino III in funzione della procedura di ricorso ancora pendente contro la decisione di trasferimento già eseguita:

a) l'articolo 23 del regolamento Dublino III (per analogia), con la conseguenza che in caso di nuova richiesta di ripresa in carico non presentata entro i termini potrebbe verificarsi un passaggio di competenza ai sensi dell'articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento Dublino III, oppure

b) l'articolo 24 del regolamento Dublino III (per analogia), oppure

c) nessuna delle disposizioni citate sub a) e b).

Qualora a un tale soggetto non si applichino (per analogia) né l'articolo 23 né l'articolo 24 del regolamento Dublino III [seconda questione, lettera c)]: se, a motivo della decisione di trasferimento impugnata, sia possibile effettuare fino al termine della procedura di ricorso contro tale decisione ulteriori trasferimenti nello Stato membro originariamente competente (nella specie:

l'Italia) e se tale Stato membro resti obbligato a prendere in carico il cittadino di un paese terzo – indipendentemente dalla presentazione di altre richieste di ripresa in carico, senza tener conto dei termini di cui all'articolo 23, paragrafo 3, o all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, e a prescindere dai termini per il trasferimento previsti all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento Dublino III.

Nel caso in cui a tale persona si debba applicare (per analogia) l'articolo 23 del regolamento Dublino III [seconda questione, lettera a)]: se la nuova richiesta di ripresa in carico comporti (per analogia) un nuovo termine ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento Dublino III. In caso affermativo: se tale nuovo termine inizi a decorrere dal momento in cui l'autorità competente viene a conoscenza del reingresso o se sia determinante un altro evento per far decorrere il termine.

Nel caso in cui a tale persona si debba applicare (per analogia) l'articolo 24 del regolamento Dublino III [seconda questione, lettera b)]:

a) Se la nuova richiesta di ripresa in carico comporti (per analogia) un nuovo termine ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento Dublino III. In caso affermativo: se tale nuovo termine inizi a decorrere dal momento in cui l'autorità competente viene a conoscenza del reingresso o se sia determinante un altro evento per far decorrere il termine.

b) Qualora l'altro Stato membro (nella specie: la Germania) lasci scadere un termine da osservare (per analogia) ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento Dublino III: se la presentazione di una nuova domanda di asilo ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento Dublino III fondi direttamente la competenza dell'altro Stato membro (nella specie: la Germania), o se quest'ultimo possa chiedere allo Stato membro originariamente competente (nella specie: l'Italia), nonostante la nuova domanda di asilo, di riprendere in carico lo straniero senza essere vincolato a un termine, o se possa trasferirlo in tale Stato membro senza una richiesta di ripresa in carico.

c) Qualora l'altro Stato membro (nella specie: la Germania) lasci scadere un termine da osservare (per analogia) ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento Dublino III: se in tale caso il fatto che sia pendente una domanda di asilo presentata nell'altro Stato membro (nella specie: la Germania) prima del trasferimento sia equiparabile alla presentazione di una nuova domanda di asilo ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento Dublino III.

d) Qualora l'altro Stato membro (nella specie: la Germania) lasci scadere un termine da osservare (per analogia) ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento Dublino III e lo straniero non presenti una nuova domanda di asilo, e neppure il fatto che sia pendente una domanda di asilo presentata nell'altro Stato membro (nella specie: la Germania) prima del trasferimento sia equiparabile alla presentazione di una nuova domanda di asilo ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento Dublino III: se l'altro Stato membro (nella specie: la Germania) possa nuovamente chiedere allo Stato membro inizialmente competente (nella specie: l'Italia) di riprendere in carico lo straniero senza essere vincolato a un termine o se possa trasferirlo in tale Stato membro senza una richiesta di ripresa in carico.

1 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180, pag. 31).

Conclusioni dell'Avvocato generale Yves Bot presentate il 7 settembre 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194112&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=457776>

-
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Verwaltungsgerichtshof* (Austria) il 12

aprile 2016 – *Majid anche Madzhdì Shiri* (Causa C-201/16)

Questioni pregiudiziali:

1) Se le disposizioni del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, che prevedono il diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento¹, in particolare, l'articolo 27, paragrafo 1, debbano essere interpretate, alla luce del considerando 19, nel senso che un richiedente asilo può far valere il passaggio di competenza in capo allo Stato richiedente in ragione del decorso del termine di trasferimento di sei mesi (articolo 29, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013).

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

2) Se il passaggio di competenza ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, primo periodo, del regolamento n. 604/2013 si verifichi solo a seguito dell'avvenuto decorso del termine di trasferimento o se un passaggio di competenza per decorso del termine richieda anche il diniego dell'obbligo di prendere o riprendere in carico la persona interessata da parte dello Stato membro competente.

¹ GU L 180, pag. 31.

Conclusioni dell'Avvocato generale Eleanor Sharpston presentate il 20 luglio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%22rinvio%2Bpregiudiziale%22&docid=193044&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=411345#ctx1>

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Conseil d'État* (Belgio) il 31 marzo 2016 – *Sadikou Gnandi / Stato belga* (Causa C-181/16)

Questione pregiudiziale:

Se l'articolo 5 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, che impone agli Stati membri di rispettare il principio di non-refoulement al momento dell'attuazione di tale direttiva, nonché il diritto a un ricorso effettivo, previsto dall'articolo 13, paragrafo 1, della medesima direttiva e dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che ostano all'adozione di una decisione di rimpatrio- come quella prevista dall'articolo 6 della suddetta direttiva 2008/115/CE nonché dall'articolo 52/3, paragrafo 1, della legge del 15 dicembre 1980 in materia di accesso al territorio, soggiorno, stabilimento, e allontanamento degli stranieri e dall'articolo 75, paragrafo 2, del regio decreto dell'8 ottobre 1981 in materia di accesso al territorio, soggiorno, stabilimento, e allontanamento degli stranieri - sin dal momento del rigetto della domanda di asilo da parte del Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides e, dunque, prima che i mezzi di ricorso avverso tale decisione di rigetto possano essere esauriti e prima che la procedura di asilo possa essere definitivamente chiusa.

Conclusioni dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi presentate il 15 giugno 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%22rinvio%2Bpregiudiziale%22&docid=191814&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=411345#ctx1>

Responsabilità di uno Stato membro per aver omesso di trasporre una direttiva in maniera adeguata

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Supreme Court* (Irlanda) il 27 luglio 2015 – *Elaine Farrell / Alan Whitty, The Minister for the Environment, Ireland and the Attorney General, Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI)* (Causa C-413/15)

Questioni pregiudiziali:

«Se il criterio sancito nella sentenza *Foster e a.* (C-188/89, EU:C:1990:313), quale formulato al punto 20, per definire il concetto di emanazione di uno Stato membro, debba essere interpretato nel senso che gli elementi che integrano tale criterio devono essere applicati

- (a) cumulativamente o
- (b) in modo tra loro indipendente.

2) Nella misura in cui i vari aspetti menzionati nella sentenza *Foster e a.* (C-188/89, EU:C:1990:313) possano, in alternativa, essere considerati fattori che devono essere presi in debita considerazione per ottenere una valutazione globale, se esista un principio fondamentale sotteso ai diversi fattori individuati in tale sentenza, il quale dovrebbe essere applicato da un organo giurisdizionale nel suo ragionamento se un determinato organismo costituisca un'emanazione dello Stato.

3) Se sia sufficiente che un'ampia parte di responsabilità sia stata trasferita da uno Stato membro a un ente allo scopo manifesto di soddisfare obblighi di diritto dell'Unione, affinché predetto ente sia un'emanazione dello Stato membro, oppure se occorra inoltre che siffatto ente disponga, altresì (a) di poteri speciali o (b) operi sotto il controllo o la supervisione diretta dello Stato membro».

Conclusioni dell'Avvocato generale Eleanor Sharpston presentate il 22 giugno 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%22rinvio%2Bpregiudiziale%22&docid=192067&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=411345#ctx1>

Servizi nel mercato interno

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Tribunal de grande instance de Lille* (Francia) il 6 giugno 2016 – *Procedimento penale a carico di Uber France SAS* (Causa C-320/16)

Questione pregiudiziale:

Se l'articolo L. 3124-13 del codice dei trasporti, nella versione risultante dalla legge n. 2014-1104 del 1° ottobre 2014 relativa ai taxi e alle autovetture con conducente, costituisca una nuova regola tecnica, non implicita, relativa a uno o più servizi della società dell'informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998¹, che imponeva di comunicare previamente tale testo alla Commissione europea in forza dell'articolo 8 della direttiva medesima, o se detto articolo rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi², il cui articolo 2, paragrafo 2, lettera d), ne esclude il settore dei trasporti.

In caso di risposta affermativa alla prima parte della questione, si chiede se la violazione dell'obbligo di comunicazione previa, previsto dall'articolo 8 della direttiva, comporti l'inopponibilità ai singoli dell'articolo L. 3124-13 del codice dei trasporti.

1 Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 204, pag. 37).

2 Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376, pag. 36).

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 4 luglio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192325&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=459481>

Strumenti finanziari

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Lietuvos Aukščiausiasis Teismas* (Lituania) il 21 dicembre 2015 – *Agnieszka Anisimoviene e a.* (Causa C-688/15)

Questioni pregiudiziali:

Se la direttiva depositi 1 debba essere interpretata nel senso che i fondi addebitati con il consenso delle persone ovvero trasferiti o versati dalle medesime su un conto intestato a un ente creditizio detenuto presso un altro ente creditizio possono essere considerati depositi ai sensi della suddetta direttiva.

Se l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva depositi, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 3, della stessa, debba essere inteso nel senso che deve essere effettuato un pagamento della garanzia dei depositi, a concorrenza dell'importo indicato all'articolo 7, paragrafo 1, a favore di ogni persona il cui diritto di credito possa essere riconosciuto prima della data in cui è adottata la conclusione o la decisione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, punti i) e ii), della direttiva depositi.

Se, ai fini della direttiva depositi, la definizione di «operazione bancaria normale» sia rilevante per l'interpretazione del concetto di deposito come saldo creditore risultante da operazioni bancarie, nonché se tale definizione debba essere altresì tenuta in conto per l'interpretazione del concetto di deposito previsto dalle disposizioni giuridiche nazionali che hanno trasposto la direttiva depositi.

In caso di risposta affermativa alla terza questione, come debba essere intesa e interpretata la nozione di operazione bancaria normale, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva depositi:

a) quali operazioni bancarie debbano essere considerate normali o quali siano i criteri da utilizzare per stabilire se una determinata operazione bancaria sia o meno normale.

b) se la nozione di operazione bancaria normale debba essere valutata tenendo conto della finalità delle operazioni bancarie effettuate

o dei soggetti coinvolti in dette operazioni bancarie.

c) se il concetto di deposito come saldo creditore risultante da operazioni bancarie normali, previsto nella direttiva depositi, debba essere interpretato nel senso che ricomprende solo i casi in cui tutte le operazioni che generano tale saldo siano considerate operazioni normali.

Laddove i fondi non rientrino nella definizione di deposito ai sensi della direttiva depositi, ma lo Stato Membro abbia deciso di trasporre la direttiva depositi e la direttiva investitori 2 nel diritto interno in modo tale che siano considerati depositi anche i fondi sui quali il depositante vanta dei diritti di credito derivanti dall'obbligo dell'ente creditizio di fornire servizi d'investimento, se la copertura dei depositi possa essere applicata solo dopo che sia stato accertato che, in un caso specifico, l'ente creditizio ha agito come una impresa d'investimento e che i fondi gli sono stati trasferiti al fine di effettuare operazioni/attività di investimento, ai sensi della direttiva investitori e della direttiva 2004/39/CE 3 relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

1 Direttiva 94/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 135, pag. 5).

2 Direttiva 97/9/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84, p. 22).

3 Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145, p. 1).

Conclusioni dell'Avvocato generale M. Campos Sánchez-Bordona presentate il 15 giugno 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%22rinvio%2Bpregiudiziale%22&docid=191815&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=411345#ctx1>

Area Lavoro

Crediti di lavoro

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Juzgado de lo Social n.º 30 de Barcelona* (Spagna) il 27 aprile 2016 – *Antonio Miravittles Ciurana, Alberto Marina Llorente, Jorge Benito García y Juan Gregorio Benito García / Contimark S.A. e Jordi Socías Gispert* (Causa C-243/16)

Questioni pregiudiziali

Se, in forza delle direttive 2009/101/CE 1 e 2012/30/UE 2, come recepite dagli articoli 236, 237, 238, 241 e 367, tra gli altri, della Ley de Sociedades de Capital (legge sulle società di capitali), il creditore di una società commerciale che reclaims il proprio credito di lavoro dinanzi ai giudici spagnoli competenti - i giudici del lavoro - abbia il diritto di esercitare simultaneamente dinanzi allo stesso organo giurisdizionale l'azione intentata nei confronti dell'impresa per ottenere il riconoscimento dei debiti di lavoro e, congiuntamente, l'azione nei confronti della persona fisica - l'amministratore della società - come responsabile in solido dei debiti societari, invocando l'inadempimento degli obblighi commerciali previsti da tali direttive e recepite dalla LSC spagnola.

Se la giurisprudenza della Sala de lo Social del Tribunal Supremo español (Sezione per le controversie in materia di lavoro del Tribunal Supremo spagnolo), di cui alle pronunce SSTS (Social) 28-02-97 (RJ 1997\4220); 28-10-97 (RJ 1997\7680); 31-12-97 (RJ 1997\9644); 13-04-98 (RJ 1998\4577); 17-01-00 (RJ 2000\918); 9\06\00 (RJ 2000\5109); 8-05-02 e 20-12-12 (riassunta nel punto secondo di questa ordinanza dedicato alla giurisprudenza nazionale applicabile), possa integrare una violazione degli articoli 2, 6, 7 e 8 della direttiva 2009/101/CE e degli articoli 19 e 36 della direttiva 2012/30/UE, poiché statuisce che i

giudici spagnoli del lavoro non possono applicare direttamente ai crediti di lavoro le garanzie previste da tali direttive comunitarie, recepite dagli articoli 236, 237, 238, 241, 367 e altri della LSC, per i creditori delle società commerciali qualora i massimi responsabili di queste ultime - persone fisiche - non soddisfino i requisiti formali di pubblicità degli atti societari essenziali, che sono previsti dalle direttive 2009/101 e 2012/30, e sono stati recepite dalla LSC spagnola.

Se la giurisprudenza della Sala de lo Social del Tribunal Supremo español (Sezione per le controversie in materia di lavoro del Tribunal Supremo spagnolo) di cui alle pronunce SSTS (Social) 28-02-97 (RJ 1997\4220); 28-10-97 (RJ 1997\7680); 31-12-97 (RJ 1997\9644); 13-04-98 (RJ 1998\4577); 17-01-00 (RJ 2000\918); 9\06\00 (RJ 2000\5109); 8-05-02 e 20-12-12 (riassunta nel punto secondo di questa ordinanza dedicato alla giurisprudenza nazionale applicabile), possa costituire una violazione degli articoli 20 e 21, in combinato disposto con l'articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto costringe il titolare di crediti di lavoro — lavoratore subordinato — ad avviare due procedimenti giurisdizionali — prima dinanzi al giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento del proprio credito di lavoro nei confronti dell'impresa e successivamente dinanzi al giudice per le controversie in materia civile/commerciale, per ottenere la garanzia in solido dell'amministratore societario o di altre persone fisiche — mentre tale requisito non è previsto per nessun altro tipo di creditore — indipendentemente dalla natura del credito — né dalle direttive 2009/101/CE e 2012/30/UE, né tantomeno dalla normativa interna (LSC) che ha recepite tali disposizioni comunitarie.

1 Direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 258, pag. 11).

2 Direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sul coordinamento delle garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 54, secondo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 315, pag. 74).

Conclusioni dell'Avvocato generale Yves Bot presentate il 26 luglio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193244&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=607038>

Diritti dei lavoratori

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Tribunal da Relação do Porto* (Portogallo) il 30 maggio 2016 – *António Fernando Maio Marques da Rosa / Varçim Sol – Turismo, Jogo e Animação, SA* (Causa C-306/16)

Questioni pregiudiziali

Alla luce degli articoli 5 della direttiva 93/104/CE1 del Consiglio, del 23 novembre 1993, e della direttiva 2003/88/CE2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, nonché dell'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nel caso di lavoratori in regime di servizio a turni e con periodi di riposo a rotazione, in uno stabilimento che apre tutti i giorni della settimana ma senza svolgere

un'attività continuata per 24 ore al giorno, se il giorno di riposo obbligatorio cui ha diritto il lavoratore debba necessariamente concedersi nell'ambito di ciascun periodo lavorativo di 7 giorni, ossia, almeno il settimo giorno successivo a 6 giorni di lavoro consecutivi.

Se sia o meno conforme alle menzionate direttive e disposizioni l'interpretazione secondo cui, in relazione a tali lavoratori, il datore di lavoro è libero di scegliere i giorni in cui concedere ai lavoratori, in ogni settimana, i periodi di riposo settimanale cui gli stessi hanno diritto, potendo obbligare il lavoratore, senza corrispondergli una retribuzione per orario straordinario, a lavorare per 10 giorni consecutivi (per esempio, dal mercoledì di una settimana, preceduto dal periodo di riposo il lunedì e il martedì, fino al venerdì della settimana successiva, seguito da riposo il sabato e la domenica).

Se sia o meno conforme alle suddette direttive e disposizioni un'interpretazione secondo cui il periodo di riposo ininterrotto di 24 ore può essere concesso in un qualsiasi giorno di calendario nell'ambito di un determinato periodo di 7 giorni di calendario e anche il successivo periodo di riposo ininterrotto di 24 ore (cui si aggiungono le 11 ore di riposo giornaliero) può essere altresì concesso in un qualsiasi giorno di calendario nell'ambito del periodo di 7 giorni di calendario immediatamente successivo a quello appena menzionato.

Se sia o meno conforme alle suddette direttive e disposizioni, tenuto conto anche del disposto di cui all'articolo 16, lettera a), della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, l'interpretazione secondo cui un lavoratore, invece di beneficiare di un periodo di riposo ininterrotto di 24 ore (cui si aggiungono 11 ore di riposo giornaliero) nell'ambito di ciascun periodo lavorativo di 7 giorni, possa beneficiare di due periodi, consecutivi o meno, di 24 ore di riposo ininterrotto in uno qualsiasi dei 4 giorni di calendario nell'ambito di un periodo di riferimento di 14 giorni di calendario.

1 Direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU 1993, L 307, pag. 18).

2 Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).

Conclusioni dell'Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe presentate il 21 giugno 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192053&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=459481>

Lavoro autonomo

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Court of Appeal of Ireland* (Irlanda) l'8 agosto 2016 – *Florea Gusa / Minister for Social Protection, Ireland, e Attorney General* (Causa C-442/16)

Questioni pregiudiziali

Se un cittadino dell'Unione che: (1) sia cittadino di un altro Stato membro; (2) abbia legittimamente soggiornato svolgendo attività di lavoro autonomo in uno Stato membro ospitante per circa quattro anni; (3) abbia cessato il proprio lavoro o la propria attività economica a causa della mancanza di lavoro e (4) si sia registrato presso l'ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro, mantenga lo status di lavoratore autonomo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38/CE 1 o di altra disposizione.

In caso contrario, se questi mantenga il diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante pur non essendo stato in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) o c), della direttiva 2004/38/CE ovvero se egli possa soltanto non essere oggetto di provvedimenti di allontanamento ai sensi

dell'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2004/38/CE.

Se, in caso di risposta negativa, con riguardo al soggetto medesimo, il diniego di corresponsione dell'indennità per le persone in cerca d'occupazione (che rappresenta una prestazione speciale di carattere non contributivo ai sensi dell'articolo 70 del regolamento n. 883/2004/CE 2) dovuto alla mancata prova del diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante, sia compatibile con il diritto dell'Unione, in particolare con l'articolo 4 del regolamento n. 883/2004/CE.

1 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 166, pag. 1).

2 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).

Conclusioni dell'Avvocato generale Melchior Wathelet presentate il 26 luglio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193234&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=451867>

Licenziamento

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Tribunal Superior de Justicia de Cataluña* – *Sala Social* (Spagna) il 19 febbraio 2016 – *Jessica Porras Guisado / Bankia SA e altri* (Causa C-103/16)

Questioni pregiudiziali

«Se l'articolo 10, punto 1, della direttiva 92/85/CEE 1 debba essere interpretato nel senso che l'ipotesi dei «casi eccezionali non connessi al loro stato ammessi dalle legislazioni e/o prassi nazionali», quale deroga al divieto di licenziare le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, non sia equiparabile all'ipotesi di «uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore» cui si riferisce l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 98/59/CE del 20 luglio 1998, ma si tratti di un'ipotesi più specifica.

Se, in caso di licenziamento collettivo, al fine di valutare l'esistenza di casi eccezionali che giustificano il licenziamento delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento ai sensi dell'articolo 10, punto 1, della direttiva 92/85, debba essere una condizione necessaria il fatto che la lavoratrice interessata non può essere riassegnata ad un altro posto di lavoro o se, invece, sia sufficiente dimostrare l'esistenza di cause economiche, tecniche e produttive inerenti al suo posto di lavoro.

Se sia conforme all'articolo 10, punto 1, della direttiva 92/85/CEE del 19 ottobre 1992, che vieta il licenziamento delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, una normativa come quella spagnola che attua tale divieto stabilendo una garanzia in virtù della quale, in assenza di prova delle cause che giustificano il suo licenziamento, si dichiara la nullità dello stesso (tutela riparatrice) senza stabilire un divieto di licenziamento (tutela preventiva).

Se sia conforme all'articolo 10, punto 1, della direttiva 92/85/CEE del 19 ottobre 1992, una normativa come quella spagnola che non prevede un diritto di permanenza prioritaria nell'impresa delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, in caso di licenziamento collettivo.

5) Ai fini dell'articolo 10, punto 2, della direttiva 92/85, se sia conforme a tale disposizione una normativa nazionale che considera sufficiente una lettera di licenziamento come quella prodotta nella causa a qua, che non fa alcun riferimento all'esistenza di una situazione eccezionale, al di là dei motivi alla base del licenziamento collettivo, per

applicare la decisione di estinzione collettiva del rapporto di lavoro alla lavoratrice in stato di gravidanza».

1 Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU 1992, L 348, pag. 1).

2 Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU 1998, L 225, pag. 16).

Conclusioni dell'Avvocato generale Eleanor Sharpston presentate il 14 settembre 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%22rinvio%2Bpregiudiziale%22&docid=194440&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=411345#ctx1>

Sicurezza sociale

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Högsta förvaltningsdomstolen* (Svezia) il 4 aprile 2016 – *Bogusława Zaniencz-Dybeck / Pensionsmyndigheten* (Causa C-189/16)

Questioni pregiudiziali

Se le disposizioni di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1408/71 vadano interpretate nel senso che, nel calcolare la pensione garantita svedese, si possa attribuire ai periodi di assicurazione compiuti in un altro Stato membro un valore previdenziale che corrisponde al valore medio dei periodi compiuti in Svezia, allorché l'autorità competente applica un calcolo pro rata ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, di detto regolamento.

In caso di risposta negativa alla prima questione, se, nel calcolare la pensione garantita, l'istituzione competente possa tenere conto di un reddito da pensione che l'assicurato percepisce da un altro Stato membro senza incorrere in una violazione delle disposizioni del regolamento n. 1408/71.

1 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU 1971 L 149, pag. 2).

Conclusioni dell'Avvocato generale Melchior Wathelet presentate il 3 maggio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%22rinvio%2Bpregiudiziale%22&docid=190284&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=411345#ctx1>

Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice del lavoro di *Bruxelles* (Belgio) il 28 settembre 2015 – *Città di Nivelles / Rudy Matzak* (Causa C-518/15)

Questioni pregiudiziali

se l'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), punto iii), della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro 1, debba essere interpretato nel senso che autorizza gli Stati membri a escludere talune categorie di pompieri reclutati dai servizi pubblici antincendio da tutte le disposizioni che garantiscono la trasposizione della presente direttiva, ivi compresa quella che definisce l'orario di lavoro e i periodi di riposo;

se, nella misura in cui la direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti

dell'organizzazione dell'orario di lavoro, prevede solamente prescrizioni minime, essa debba essere interpretata nel senso che non osta a che il legislatore nazionale mantenga o adotti una definizione meno restrittiva di orario di lavoro;

se, tenuto conto dell'articolo 153, paragrafo 5, del TFUE e degli obiettivi della direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, l'articolo 2 di detta direttiva, in quanto definisce le principali nozioni utilizzate dalla stessa e, in particolare, quelle di orario di lavoro e di periodi di riposo, debba essere ritenuto non applicabile alla nozione di orario di lavoro che deve consentire di determinare le retribuzioni dovute in caso di servizi di guardia a domicilio;

se la direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, osti alla possibilità di considerare le ore di guardia a domicilio come orario di lavoro qualora, anche se il servizio di guardia è svolto presso il domicilio del lavoratore, i vincoli gravanti su quest'ultimo durante la guardia (come l'obbligo di rispondere alle chiamate dei datori di lavoro entro 8 minuti), limitino in modo significativo le possibilità di svolgere altre attività.

1 Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).

Conclusioni dell'Avvocato generale Eleanor Sharpston presentate il 26 luglio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%22rinvio%2Bpregiudiziale%22&docid=193236&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=411345#ctx1>

Area Tributaria

Diritto doganale

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Varboven administrativen sad* (Bulgaria) il 20 aprile 2016 – *Asotsiatsia na balgarskite predpriyatiya sa mezhdunarodni prevozi i patishtata (AEBTRI) / Nachalnik na Mitnitsa (Leiter des Zollamts) Burgas als Rechtsnachfolger des Zollamts Svilengrad* (Causa C-224/16)

Questioni pregiudiziali

Se la Corte di giustizia, per evitare pronunce giurisdizionali contrastanti, sia competente a interpretare – in modo vincolante per i giudici degli Stati membri – la convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR), del 14 novembre 1975, Ginevra (GU 1978, L 252, pag. 1; in vigore per la Comunità dal 20 giugno 1978), approvata a nome della Comunità europea con il regolamento (CEE) n. 2112/781 del Consiglio, del 25 luglio 1978, in merito all'ambito disciplinato dagli articoli 8 e 11 di tale convenzione, al fine di stabilire se sussista una responsabilità dell'associazione garante, disciplinata anche dall'articolo 457, paragrafo 2, del regolamento d'applicazione del codice doganale²).

Se l'interpretazione dell'articolo 457, paragrafo 2, del regolamento d'applicazione del codice doganale, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 7 (diventato articolo 11, paragrafo 2) della [convenzione TIR] e delle relative note esplicative consenta di considerare che, in un caso come quello della presente fattispecie, allorché le somme menzionate all'articolo 8, paragrafi 1 e 2 [della convenzione TIR] sono esigibili, le autorità doganali nella misura del possibile ne debbano chiedere il pagamento al titolare del carnet TIR, che è

direttamente debitore di tali somme, prima di reclamarle all'associazione garante.

Se si debba considerare che il destinatario, che ha acquisito o detiene una merce di cui è noto che è stata trasportata con carnet TIR, e per la quale non è accertato che sia stata presentata all'ufficio doganale di destinazione e che sia stata ivi dichiarata, è - già solo sulla base delle suddette circostanze - la persona che avrebbe dovuto sapere che si trattava di merce sottratta al controllo doganale, e se lo si debba considerare debitore in solido ai sensi dell'articolo 203, paragrafo 3, terzo trattino, in combinato disposto con l'articolo 213 del codice doganale comunitario.

In caso di risposta affermativa alla terza questione: se il mancato intervento dell'amministrazione doganale nei confronti del destinatario al fine di ottenere il pagamento dell'obbligazione doganale impedisca che venga azionata, ai sensi dell'articolo 1, punto 16, della [convenzione TIR], la responsabilità dell'associazione garante, disciplinata anche dall'articolo 457, paragrafo 2, del regolamento d'applicazione del codice doganale.

1 Regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativo alla conclusione della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) del 14 novembre 1975 (GU 1978, L 252, pag. 1).

2 Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il

codice doganale comunitario (GU 1993, L 251, pag. 1).

Conclusioni dell'Avvocato generale Bobek presentate il 5 luglio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%22rinvio%2Bpregiudiziale%22&docid=192368&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=411345#ctx1>

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Finanzgericht München* (Germania) il 17 marzo 2016 – *Tigers GmbH / Hauptzollamt Landsbut* (Causa C-156/16)

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese (GU L 131, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di esecuzione n. 412/2013») consenta di presentare in prosieguo, ai fini della prima determinazione di un dazio antidumping definitivo, una fattura commerciale valida qualora sussistano tutti gli altri presupposti necessari per il conseguimento di un'aliquota del dazio antidumping individuale.

In caso di risposta negativa alla prima questione:

Se a ciò osti l'articolo 78 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), nella versione modificata dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000 (GU L 311, pag. 17) qualora l'amministrazione doganale, nell'ambito di una procedura di revisione, respinga il rimborso di un dazio antidumping in base al rilievo che il dichiarante ha presentato una fattura commerciale regolare solo successivamente alla dichiarazione in dogana.

Conclusioni dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi presentate il 15 giugno 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%22rinvio%2Bpregiudiziale%22&docid=191817&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=411345#ctx1>

Imposta sul valore aggiunto

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Naczelny Sąd Administracyjny* (Polonia) il 30 maggio 2016 – *Kozuba Premium Selection sp. z o.o. z con sede in Varsavia / Dyrektor Izby Skarbowej in Varsavia* (Causa C-308/16)

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 135, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹, debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale [articolo 43, paragrafo 1, punto 10, della legge dell'11 marzo 2004, relativa all'imposta sui beni e sui servizi (*ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług*; Dz. U. n. 54, posizione 535, e successive modifiche; in prosieguo: la «legge sull'IVA»)], ai sensi della quale è esente dall'IVA la cessione di fabbricati, di edifici o di parte di essi, salvo che:

a) la cessione venga effettuata nell'ambito della prima occupazione o anteriormente ad essa,

b) tra la prima occupazione e la cessione di un fabbricato, di un edificio o di una parte di essi sia decorso un periodo inferiore a 2 anni,

relativamente alla parte in cui l'articolo 2, punto 14, della legge sull'IVA stabilisce che per prima occupazione si intende la consegna in uso, in esecuzione di operazioni imponibili, al primo acquirente o utilizzatore, di un fabbricato, di un edificio o di una parte di essi, dopo:

a) la loro costruzione o

b) il loro miglioramento, se le spese sostenute per il miglioramento, ai sensi dell'imposta sul reddito, rappresentino almeno il 30% del valore iniziale.

Conclusioni dell'Avvocato generale M. Campos Sánchez-Bordona presentate il 4 luglio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192324&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=459481>

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Naczelny Sąd Administracyjny* (Polonia) il 30 maggio 2016 – *Stanisław Pieńkowski / Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie* (Causa C-307/16)

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 146, paragrafo 1, lettera b), 147 nonché 131 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 1 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale che esclude l'applicazione dell'esenzione nei confronti di un soggetto passivo che non ha soddisfatto il requisito dell'aver raggiunto, nel periodo d'imposta precedente, una certa soglia di volume d'affari e che non ha neppure concluso un accordo con un soggetto autorizzato a rimborsare l'imposta ai viaggiatori.

Conclusioni dell'Avvocato generale Yves Bot presentate il 7 settembre 2017

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194122&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=459481>

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Conseil d'État* (Francia) il 30 maggio 2016 – *Solar Electric Martinique / Ministre des finances et des comptes publics* (Causa C-303/16)

Questione pregiudiziale

La Corte di giustizia dell'Unione europea è invitata a pronunciarsi sulla questione se la

vendita e l'installazione di pannelli fotovoltaici e di scaldacqua solari su immobili o al fine di fornire elettricità o acqua calda a immobili costituiscano un'operazione unica avente il carattere di lavori immobiliari ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, e dell'articolo 6, paragrafo 1, della sesta direttiva [77/388/CEE del Consiglio,] del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari 1, divenuti l'articolo 14, paragrafo 3, e l'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva [2006/112/CE del Consiglio,] del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 2

1 Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

2 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

Conclusioni dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi presentate il 29 giugno 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%22rinvio%2Bpregiudiziale%22&docid=192251&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=411345#ctx1>

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Curtea de Apel Cluj* (Romania) il 25 maggio 2016 – *Teodor Ispas, Anduța Ispas / Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj* (Causa C-298/16)

Questioni pregiudiziali

Se sia conforme al principio del rispetto dei diritti della difesa una prassi amministrativa consistente nell'adottare una decisione che comporta obblighi a carico di un soggetto privato senza permettere a quest'ultimo di accedere all'insieme delle informazioni e dei

documenti che l'autorità pubblica ha preso in considerazione al momento di adottare tale decisione, informazioni e documenti contenuti nel fascicolo amministrativo, non pubblico, predisposto da tale autorità.

Conclusioni dell'Avvocato generale Michal Bobek presentate il 7 settembre 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194116&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=600723>

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Supreme Court* (Irlanda) il 2 maggio 2016 – *Edward Cussens, John Jennings, Vincent Kingston / T. G. Brosman* (Causa C-251/16)

Questioni pregiudiziali

Se il principio dell'abuso del diritto, come riconosciuto nella sentenza della Corte nella causa *Halifax e a.*, applicabile nel settore IVA, abbia effetto diretto nei confronti di un singolo in assenza di un provvedimento nazionale, legislativo o giudiziario, attuativo di tale principio, in circostanze in cui, come nel caso di specie, la ridefinizione delle operazioni preliminari alla vendita e delle operazioni di compravendita (in prosieguo, complessivamente: le «operazioni dei ricorrenti»), come auspicato dai Commissioners, dia adito a un assoggettamento dei ricorrenti all'IVA, ove, sulla base della corretta applicazione delle disposizioni della normativa nazionale vigente al momento delle operazioni dei ricorrenti, tale assoggettamento non sia previsto.

Se, qualora si risponda alla prima questione nel senso che il principio dell'abuso del diritto ha effetto diretto nei confronti di un singolo, anche in assenza di un provvedimento nazionale, legislativo o giudiziario, attuativo di tale principio, detto principio fosse sufficientemente chiaro e preciso da essere applicato alle operazioni dei ricorrenti, che sono state completate prima che fosse emanata la sentenza della Corte nella causa *Halifax e*, in particolare, con riguardo ai principi di certezza

del diritto e di tutela del legittimo affidamento dei ricorrenti.

Qualora il principio dell'abuso del diritto si applichi alle operazioni dei ricorrenti cosicché queste debbano essere ridefinite:

quale sia il meccanismo giuridico per mezzo del quale è accertata e riscossa l'IVA dovuta sulle operazioni dei ricorrenti, posto che l'IVA non è dovuta, accertabile o riscuotibile ai sensi del diritto nazionale, e

in che modo i giudici nazionali debbano imporre tale assoggettamento.

Se il giudice nazionale, nel determinare se lo scopo essenziale delle operazioni dei ricorrenti fosse o meno quello di ottenere un vantaggio fiscale, debba considerare le operazioni preliminari alla vendita (che, stando agli accertamenti, sono state effettuate solo per motivi fiscali) separatamente, o se debba essere considerato lo scopo delle operazioni dei ricorrenti nel loro complesso.

Se l'articolo 4, paragrafo 9, della legge relativa all'imposta sul valore aggiunto debba essere inteso quale misura nazionale attuativa della sesta direttiva 1, nonostante sia incompatibile con la disposizione legislativa prevista all'articolo 4, paragrafo 3, della sesta direttiva, sulla cui corretta applicazione i ricorrenti, relativamente alla cessione anteriore alla prima occupazione degli immobili, sarebbero intesi come soggetti passivi, sebbene vi fosse stata una previa cessione soggetta a IVA.

Nel caso in cui l'articolo 4, paragrafo 9, sia incompatibile con la sesta direttiva, se i ricorrenti, applicando detto paragrafo, siano coinvolti in un abuso del diritto contrario ai principi riconosciuti nella sentenza della Corte nella causa *Halifax*.

In subordine, nel caso in cui l'articolo 4, paragrafo 9, non sia incompatibile con la sesta direttiva, se i ricorrenti abbiano ottenuto un vantaggio fiscale contrario allo scopo della direttiva e/o dell'articolo 4.

Anche nell'ipotesi in cui l'articolo 4, paragrafo 9, non debba essere inteso come attuativo della sesta direttiva, se il principio

dell'abuso del diritto come stabilito nella sentenza della Corte nella causa Halifax si applichi comunque alle operazioni in questione con riferimento ai criteri stabiliti dalla Corte nella causa Halifax.

1 Sesta direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

Conclusioni dell'Avvocato generale Michal Bobek presentate il 7 settembre 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194118&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=607038>

-

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Curtea de Apel Cluj* (Romania) il 19 febbraio 2016 – *SC Paper Consult SRL / Direcția Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița Năsăud* (Causa C-101/16)

Questioni pregiudiziali

Se la direttiva 2006/112/CE 1 osti a una normativa nazionale in base alla quale è negato a un soggetto passivo il diritto alla detrazione dell'IVA, con la motivazione che il soggetto a monte, che ha emesso la fattura nella quale sono indicate la spesa e l'IVA, è stato dichiarato inattivo dall'amministrazione tributaria.

In caso di risposta negativa alla prima questione, se, alle condizioni descritte nella prima questione, la direttiva 2006/112/CE osti a una normativa nazionale in base alla quale per poter negare il diritto alla detrazione dell'IVA è sufficiente l'affissione dell'elenco dei contribuenti dichiarati inattivi presso la sede dell'Agencia Națională de Administrare Fiscală e la pubblicazione dello stesso elenco sul sito internet dell'Agencia Națională de Administrare Fiscală, nella sezione Informazioni pubbliche - Informazioni sugli operatori economici.

1 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

Conclusioni dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi presentate il 31 maggio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%22rinvio%2Bpregiudiziale%22&docid=191224&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=411345#ctx1>

-

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)* (Regno Unito) il 15 febbraio 2016 – *The English Bridge Union Limited / Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs* (Causa C-90/16)

Questioni pregiudiziali

Si chiede quali caratteristiche essenziali debba presentare un'attività per poter essere qualificata come «sport» ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112/CE 1 del Consiglio del 28 novembre 2006 (la «direttiva principale sull'IVA»). In particolare, se un'attività debba avere una rilevante (o non irrilevante) componente fisica decisiva per il suo esito o se sia sufficiente che essa abbia una componente mentale significativa per detto esito.

2) Se il bridge duplicato costituisca uno «sport» ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva principale sull'IVA.

1 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 15 giugno 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%22rinvio%2Bpregiudiziale%22&docid=191818&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=411345#ctx1>

-

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Varese il 9 novembre 2015 – *procedimento penale a carico di Mauro Scialdone* (Causa C-574/15)

Questioni pregiudiziali

Se il diritto europeo, e in particolar modo il combinato disposto degli artt. 4, paragrafo 3, TUE, 325 TFUE e [della] direttiva 2006/1121 che prevedono l'obbligo di assimilazione in capo agli Stati membri per quanto riguarda le politiche sanzionatorie, possa essere interpretato nel senso che osti alla promulgazione di una norma nazionale che preveda che la rilevanza penale dell'omesso versamento dell'IVA consegua al superamento di una soglia pecuniaria più elevata rispetto a quella stabilita in relazione all'omesso versamento dell'imposta diretta sui redditi;

se il diritto europeo, e in particolar modo il combinato disposto degli artt. 4, paragrafo 3, TUE, 325 TFUE e [della] direttiva 2006/112 che impongono l'obbligo a carico degli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate a tutela degli interessi finanziari della UE, possa essere interpretato nel senso che osti alla promulgazione di una norma nazionale che escluda la punibilità dell'imputato (sia esso amministratore, rappresentante legale, delegato a svolgere funzioni di rilevanza tributaria ovvero concorrente nell'illecito), qualora l'ente dotato di personalità giuridica ad esso riconducibile abbia provveduto al pagamento tardivo dell'imposta e delle sanzioni amministrative dovute a titolo di IVA, nonostante l'accertamento fiscale sia già intervenuto e si sia provveduto all'esercizio dell'azione penale, al rinvio a giudizio, all'accertamento della rituale instaurazione del contraddittorio in sede di processo e fin tanto che non si è proceduto alla dichiarazione di apertura del dibattimento, in un sistema che

non commina a carico del predetto amministratore, rappresentante legale ovvero al loro delegato e concorrente nell'illecito alcuna altra sanzione, neppure a titolo amministrativo;

se la nozione di illecito fraudolento disciplinata all'art. 1 della Convenzione PIF vada interpretata nel senso di ritenere incluso nel concetto anche l'ipotesi di omesso, parziale, tardivo versamento dell'imposta sul valore aggiunto e, conseguentemente, se l'art. 2 della convenzione summenzionata imponga allo Stato Membro di sanzionare con pene detentive l'omesso, parziale, tardivo versamento dell'IVA per importi superiori a 50.000,00 euro.

In caso di risposta negativa, occorre chiedersi se la prescrizione dell'art. 325 TFUE, che obbliga gli Stati membri a comminare sanzioni, anche penali, dissuasive, proporzionate ed efficaci, vada interpretata nel senso che osti ad un assetto normativo nazionale che esenta da responsabilità penale e amministrativa gli amministratori e i rappresentanti legali delle persone giuridiche, ovvero i loro delegati per la funzione e i concorrenti nell'illecito, per l'omesso, parziale, ritardato versamento di IVA in relazione ad importi corrispondenti a 3 o 5 volte le soglie minime stabilite in caso di frode, pari a 50.000,00 euro.

1 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

Conclusioni dell'Avvocato generale Michal Bobek presentate il 13 luglio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%22rinvio%2Bpregiudiziale%22&docid=192712&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=411345#ctx1>

Area Penale

Ne bis in idem

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 23 novembre 2016 – *Enzo Di Puma / Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)* (Causa C-596/16)

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione vada interpretato nel senso che in presenza di un accertamento definitivo dell'insussistenza della condotta che ha integrato l'illecito penale, sia precluso, senza necessità di procedere ad alcun ulteriore apprezzamento da parte del giudice nazionale, l'avvio o la prosecuzione per gli stessi fatti di un ulteriore procedimento che sia finalizzato all'irrogazione di sanzioni che per la loro natura e gravità siano da qualificarsi penali.

Se il giudice nazionale, nel valutare l'efficacia, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni, ai fini del riscontro della violazione del principio del *ne bis in idem* di cui all'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, debba tener conto dei limiti di pena posti dalla dir. 2014/57/UE1 .

1 Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) GU L 173, pag. 179.

Conclusioni dell'Avvocato generale M. Campos Sánchez-Bordona presentate il 12 settembre 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%22rinvio%2Bpregiudiziale%22&docid=194364&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=411345#ctx1>

[mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=411345#ctx1](http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%22rinvio%2Bpregiudiziale%22&docid=194363&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=411345#ctx1)

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 24 ottobre 2016 – *Garlsson Real Estate SA, in liquidazione, e a. / Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)* (Causa C-537/16)

Se la previsione dell'art. 50 CDFUE, interpretato alla luce dell'art. 4 prot. n. 7 CEDU, della relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della normativa nazionale, osti alla possibilità di celebrare un procedimento amministrativo avente ad oggetto un fatto (condotta illecita di manipolazione del mercato) per cui il medesimo soggetto abbia riportato condanna penale irrevocabile;

se il giudice nazionale possa applicare direttamente i principi unionali in relazione al principio del "*ne bis in idem*", in base all'art. 50 CDFUE, interpretato alla luce dell'art. 4 prot. n. 7 CEDU, della relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della normativa nazionale.

Conclusioni dell'Avvocato generale M. Campos Sánchez-Bordona presentate il 12 settembre 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%22rinvio%2Bpregiudiziale%22&docid=194363&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=411345#ctx1>

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Cour administrative* (Lussemburgo) il 24 giugno 2016 – *UBS (Luxembourg) SA, Alain Hondequin, Holzem e a.* (Causa C-358/16)

Questioni pregiudiziali

Più in particolare, nel contesto dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), che sancisce il principio di buona amministrazione, se l'eccezione dei «casi contemplati dal diritto penale», che figura sia all'articolo 54, paragrafo 1 in fine, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio¹, sia nella parte iniziale del medesimo articolo 54, paragrafo 3, si applichi a una fattispecie qualificabile, in base alla normativa nazionale, come sanzione amministrativa ma considerata, nella prospettiva della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»), come rientrante nel diritto penale, quale la sanzione di cui al procedimento principale, inflitta dall'autorità nazionale di regolamentazione, l'autorità nazionale di sorveglianza, e consistente nell'ordinare a un membro dell'ordine nazionale degli avvocati di cessare l'esercizio, presso un soggetto sorvegliato dalla suddetta autorità di regolamentazione, della funzione di amministratore o di ogni altra funzione soggetta ad autorizzazione, con intimazione a dimettersi al più presto da tutti i relativi incarichi dal medesimo ricoperti.

Qualora la sanzione amministrativa succitata, considerata come tale dal diritto nazionale, rientri in un procedimento amministrativo, in che misura l'obbligo di mantenere il segreto professionale che un'autorità nazionale di vigilanza può invocare sulla base delle disposizioni dell'articolo 54 della citata direttiva 2004/39/CE sia influenzato dalle esigenze di un processo equo comprendente un ricorso effettivo, quali risultanti dall'articolo 47 della Carta, da valutare rispetto alle esigenze derivanti, in parallelo, dagli articoli 6 e 13 della CEDU in materia di equo processo e di ricorso effettivo, nonché rispetto alle garanzie previste dall'articolo 48 della Carta, più in particolare alla luce dell'accesso integrale dell'amministrato al fascicolo amministrativo dell'autore di una

sanzione amministrativa - che è, al contempo, l'autorità nazionale di vigilanza - ai fini della difesa degli interessi e dei diritti civili dell'amministrato sanzionato

Conclusioni dell'Avvocato generale Juliane Kokott presentate il 26 luglio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193237&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=459481>

Prescrizione

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale (Italia) *Procedimento penale a carico di M.A.S., M.B.* (Causa C-42/17)

Questioni pregiudiziali:

1) dispone di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le seguenti questioni di interpretazione dell'art. 325, paragrafi 1 e 2, del medesimo Trattato:

se l'art. 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell'Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando tale omessa applicazione sia priva di una base legale sufficientemente determinata;

se l'art. 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di

gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell'Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando nell'ordinamento dello Stato membro la prescrizione è parte del diritto penale sostanziale e soggetta al principio di legalità;

se la sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea 8 settembre 2015 in causa C-105/14, Taricco, debba essere interpretata nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell'Unione europea, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dello Stato, anche quando tale omessa applicazione sia in contrasto con i principi supremi dell'ordine costituzionale dello Stato membro o con i diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro;

2) chiede che le questioni pregiudiziali siano decise con procedimento accelerato; 3) sospende il presente giudizio sino alla definizione delle suddette questioni pregiudiziali;

4) ordina l'immediata trasmissione di copia della presente ordinanza, unitamente agli atti del giudizio, alla cancelleria della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Conclusioni dell'Avvocato generale Yves Bot presentate il 18 luglio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%22rinvio%2Bpregiudiziale%22&docid=192922&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=411345#ctx1>

Sanzioni penali e amministrative

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Amtsgericht Kehl* (Germania) il 7 aprile 2016 – I (Causa C-195/16)

Questioni pregiudiziali

1) Se il diritto dell'Unione europea, in particolare l'articolo 2 della direttiva 2006/126/CE 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (in prosieguo: la «terza direttiva concernente la patente di guida») o gli articoli 18, 21, 45, 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: il «TFUE»), debba essere interpretato nel senso che osti alla normativa di uno Stato membro che neghi il riconoscimento di un permesso di guida ottenuto in un altro Stato membro, specialmente ai sensi della terza direttiva concernente la patente di guida.

2) Se il diritto dell'Unione europea, in particolare l'articolo 2 della terza direttiva concernente la patente di guida o gli articoli 18, 21, 45, 49 e 56 TFUE, debba essere interpretato nel senso che osti alla normativa di uno Stato membro che neghi il riconoscimento di un certificato di autorizzazione rilasciato da un altro Stato membro al titolare di un permesso di guida ivi conseguito ai sensi della terza direttiva concernente la patente di guida [Or. 2], anche nel caso in cui detto Stato membro abbia limitato la validità di tale certificato, *ratione temporis* e sul proprio territorio, e il certificato medesimo non rispetti, inoltre, le disposizioni relative al modello di patente di guida di cui alla direttiva in questione.

3) In caso di risposta negativa alla questione sub 1): se il diritto dell'Unione europea, in particolare l'articolo 2 della terza direttiva concernente la patente di guida o gli articoli 18, 21, 45, 49 e 56 TFUE, debba essere interpretato nel senso che osti alla normativa di uno Stato membro che punisca con sanzione penale un reato connesso alla guida di un autoveicolo, ove il conducente, pur avendo conseguito il permesso di guida in un altro Stato membro ai sensi della terza direttiva concernente la patente di guida, non disponga del diritto alla guida di veicoli, senza tuttavia poter addurre prove al

riguardo attraverso un certificato di autorizzazione corrispondente al modello di patente di guida di cui alla direttiva medesima.

4) In caso di risposta negativa alla questione sub 2): se il diritto dell'Unione europea, in particolare l'articolo 2 della terza direttiva concernente la patente di guida o gli articoli 18, 21, 45, 49 e 56 TFUE, debba essere interpretato nel senso che osti alla normativa di uno Stato membro, in cui il candidato al conseguimento della patente ottenga quest'ultima, in forma definitiva, di regola immediatamente a seguito del superamento dell'esame di guida pratica, che punisca con sanzione di polizia l'infrazione connessa alla guida di un autoveicolo laddove, al momento del viaggio, il conducente, il quale abbia ottenuto il permesso di guida in un altro Stato membro ai sensi della terza direttiva concernente la patente di guida, non disponga di una patente definitiva attestante il suo diritto alla guida di veicoli, non essendogli stata ancora rilasciata la patente stessa, in considerazione delle peculiarità procedurali del suo rilascio in questo Stato membro sulle quali il conducente non possa in alcun modo influire, ma sia invece in possesso di un certificato ufficiale comprovante la presenza delle condizioni necessarie per l'ottenimento del permesso di guida.

Conclusioni dell'Avvocato generale Michal Bobek presentate il 16 maggio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%22rinvio%2Bpregiudiziale%22&docid=190731&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=411345#ctx1>

Indice

cronologico delle
decisioni

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 maggio 2017, C-17/16, *Oussama El Dakkak, Intercontinental SARL contro Administration des douanes et des droits indirects*

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 maggio 2017, C-339/15, *Luc Vanderborght*

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 maggio 2017, C-133/15, *H.C. Chavez-Vilchez e a. contro Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank e a.*

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 maggio 2017, C-682/15, *Berlioz Investment Fund SA contro Directeur de l'administration des contributions directes*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 maggio 2017, C-617/15, *Hummel Holding A/S contro Nike Inc., Nike Retail BV*

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 maggio 2017, C-99/16, *Jean-Philippe Laborgue contro Ordre des avocats du barreau de Lyon, Conseil national des barreaux (CNB), Consiglio degli ordini forensi dell'Unione europea (CCBE), Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, con l'intervento di: Ministère public.*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 31 maggio 2017, Causa C-420/15, U

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 8 giugno 2017, C-111/17, *OL contro PQ*

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 giugno 2017, C-75/16, *Livio Menini e Maria Antonia Rampanelli contro Banco Popolare – Società Cooperativa*

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 21 giugno 2017, C-449/16, *Kerly Del Rosario Martínez Silva contro INPS e Comune di Genova.*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 giugno 2017, C-621/15, *N. W, L. W, C. W contro Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, Carpimko.*

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 giugno 2017, C-126/16, *Federatie Nederlandse Vakvereniging, Karin van den Burg-Vergeer, Lyoba Tanja Alida Kukupesyy, Danielle Paase-Teeuwen, Astrid Johanna Geertruda Petronelle Schenk contro Smallsteps BV.*

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 29 giugno 2017, C-288/16, «L.Č.» *IK contro Valsts ieņēmumu dienests*

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 5 luglio 2017, C-190/16, *Werner Fries contro Luftbansa CityLine GmbH*

Sentenza della Corte (Decima Sezione), 6 luglio 2017, C-139/16, *Juan Moreno Marín, María Almudena Benavente Cárdena, Rodrigo Moreno Benavente contro Abadía Retuerta SA*

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 6 luglio 2017, C-245/16, *Nerea SpA contro Regione Marche, nei confronti di: Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale SpA*

Sentenza della Corte (Settima Sezione), 6 luglio 2017, C-254/16, *Glencore Agriculture Hungary Kft., già Glencore Grain Hungary Kft., contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság*

Sentenza della Corte (Nona Sezione), 6 luglio 2017, C-392/16, *Dumitru Marcu contro Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București,*

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 13 luglio 2017, C-633/15, *London Borough of Ealing contro Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 13 luglio 2017, C-133/16, *Christian Ferenschild contro JPC Motor SA6*

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 13 luglio 2017, C-193/16, *E contro Subdelegación del Gobierno en Álava*

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 13 luglio 2017, C-354/16, *Ute Kleinsteuber contro Mars GmbH*

Sentenza della Corte (Ottava Sezione), 13 luglio 2017, C-368/16, *Assens Havn contro Navigators Management (UK) Limited*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 13 luglio 2017, C-433/16, *Bayerische Motoren Werke AG contro Acacia Srl*

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 18 luglio 2017, C-566/15, *Konrad Erzberger contro TUI AG, con l'intervento di: Vereinigung Cockpit eV, Betriebsrat der TUI AG/TUI Group Services GmbH, Frank Jakobi, Andreas Barczewski, Peter Bremme, Dierk Hirschel, Michael Pönipp, Wilfried H. Rau, Carola Schwirn, Anette Stempel, Ortwin Strubelt, Marcell Witt, Wolfgang Flintermann, Stefan Weinbofer, ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 20 luglio 2017, C-93/16, *Ornua Co-operative Ltd, già The Irish Dairy Board Co-operative Ltd, contro Tindale & Stanton Ltd España SL*

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 20 luglio 2017, C-287/16, *Fidelidade-Companhia de Seguros SA contro Caisse Suisse de Compensation, Fundo de Garantia Automóvel, Sandra Cristina Crystello Pinto Moreira Pereira, Sandra Manuela Teixeira Gomes Seemann, Catarina Ferreira Seemann, José Batista Pereira, Teresa Rosa Teixeira*

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 20 luglio 2017, C-340/16, *Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft - KABEG contro Mutuelles du Mans assurances - MMA LARD SA*

Sentenza della Corte (Decima Sezione), 20 luglio 2017, C-357/16, *«Gelvora» UAB contro Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba*

Sentenza della Corte (Ottava Sezione), 20 luglio 2017, C-416/16, *Luís Manuel Piscarreta Ricardo contro Portimão Urbis EM SA, in liquidazione, Município de Portimão, Emarp – Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão EM SA*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 26 luglio 2017, C-670/15, *Jan Šalplachta*

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 26 luglio 2017, C-175/16, *Hannele Hälvä, Sari Naukkarinen, Pirjo Paaajanen, Satu Piik contro SOS-Lapsikylä ry*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 26 luglio 2017, C-225/16, *Mossa Oubrami*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 26 luglio 2017, C-348/16, *Moussa Sacko contro Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano*

Sentenza della Corte (Nona Sezione), 26 luglio 2017, C-386/16, *«Toridas» UAB contro Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, con l'intervento di: Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija*

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 26 luglio 2017, C-490/16, *A.S. Contro Republika Slovenija*

Sentenza della Corte (Nona Sezione), 26 luglio 2017, C-519/16, *Superfoz – Supermercados Lda contro Fazenda Pública*

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 26 luglio 2017, C-646/16, *Khadija Jafari, Zainab Jafari con l'intervento di Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl*

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 26 luglio 2017, C-670/16, *Tsegezab Mengesteab contro Bundesrepublik Deutschland*